IL
MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSILE AD USO DEL CLERO

FONDATA NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI

E PROSEGUITA

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius; quia angelus Domini exercituum est.

MALACH., II.

QUINTA SERIE - Vol. IV

(44° della intera Collezione).

ROMA (17)

DESCLÉE & C.ⁱ Editori Pontifici

PIAZZA GRAZIOLI (PALAZZO DORIA)

1932

Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/monitor-ecclesiasticus_1932-01_4_1

IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LVII - Serie V - Vol. IV - Fasc. I - Gennaio 1932

SOMMARIO: ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE. Atti del S. P. Pio XI. Enciclica (*Lux veritatis*) per la chiusura del XV centenario del Concilio di Efeso, p. 3. — **ATTI DELLE SS. CONGREGAZIONI. Sacra Congregatio de Sacramentis.** Regolamento per i processi contro la S. Ordinazione, p. 11. — **STUDI.** Per una migliore conoscenza del diritto canonico, p. 20. — **CONSULTAZIONI CANONICHE.** Il privilegio paolino nel diritto concordatario italiano, p. 24. — **QUESITI MINORI.** 1. Capitolare giubilato. - 2. Croci nei funeri. - 3. Funeri di capitolari. - 4. Indennizzo d'esproprio. - 5. Tassa 2 %. - 6. Spese di culto, p. 27. — **ANALISI DI OPERE.** C. Petroccia. *Lux et Pax*, p. 30. — **CRONACA RELIGIOSA**, p. 31. — **PICCOLA POSTA**, p. 32.

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

Atti del Sommo Pontefice Pio XI.

A tutti gli Ordinarii: *Per il decimoquinto centenario del Concilio di Efeso.* [« Osservatore Romano », 27 dicembre 1931].

Enciclica. (*Lux veritatis*). - PIO PP. XI. *Venerabili fratelli, Salute ed apostolica benedizione.* — La storia, duce di verità e testimonio dei tempi, se rettamente consultata e diligentemente esaminata, insegna che la promessa fatta da Gesù Cristo: « Io sono con voi... fino alla consumazione dei secoli » (Matt., 28, 20), non è mai venuta meno alla sua Chiesa e che non verrà quindi mai a mancare in avvenire. Che anzi quanto più furiosi sono i flutti ond'è sbattuta la nave di Pietro, tanto più pronto e vigoroso essa sperimenta l'aiuto della grazia divina. E ciò in modo singolarissimo avvenne nei primi tempi della Chiesa, non solo quando il nome cristiano era ritenuto delitto esecrabile da punirsi con la morte, ma anche la vera fede di Cristo, sconvolta dalla perfidia degli eretici, che imperversavano sopratutto in Oriente, fu messa in gravissimo cimento. Infatti, come i persecutori dei cristiani, l'uno dopo l'altro miseramente scomparvero, e lo stesso Impero romano cadde in rovina, così tutti gli eretici, quasi tralci inariditi (cfr. Giov., 15, 6), perché recisi dalla vite divina, più non poterono suggere la linfa vitale né fruttificare.

La Chiesa di Dio invece, fra tante procelle e vicissitudini di cose caduche, unicamente confidando in Dio, proseguì in ogni tempo il suo cammino con passo fermo e sicuro, né mai cessò di difendere vigorosamente l'integrità del sacro deposito della verità evangelica affidatole dal divino Fondatore.

Questi pensieri si riaffacciano alla Nostra mente. Venerabili fratelli, nell'accingerCi a parlarvi in questa Lettera di quel veramente faustissimo avvenimento che fu il Concilio celebrato ad Efeso quindici secoli fa; nel quale Concilio, come fu smascherata l'astuta protervia degli erranti, così rifulse la inconcussa fede della Chiesa, sorretta dall'aiuto divino.

Sappiamo che per Nostro consiglio furono costituiti due Comitati di uomini insigni (cfr. *Lettera agli E.mi Card. B. Pompilj e L. Sincero, 25 dicembre 1930,* « Acta Apost. Sed. », vol. XXIII, pag. 10-12),

incaricati di promuovere nel modo più solenne commemorazioni di questo centenario, non solo qui in Roma, capo dell'orbe cattolico, ma in ogni parte del mondo. Né ignoriamo che le persone alle quali affidammo tale incarico speciale, si adoperarono alacremente di promuovere la salutare iniziativa, senza risparmio di fatiche o di sollecitudini. Di questa alacrità adunque — assecondata, si può dire, dappertutto dal volenteroso e veramente mirabile consenso dei Vescovi e dei migliori fra i laici — non possiamo che grandemente congratularCi, perché confidiamo che ne abbiano a derivare, anche per l'avvenire, grandi vantaggi per la causa cattolica.

Ma considerando Noi attentamente questo avvenimento storico e i fatti e le circostanze ad esso connesse, stimiamo conveniente all'ufficio apostolico affidatoCi da Dio, rivolgerCi personalmente a voi con una Enciclica in quest'ultimo scorcio del centenario e nella ricorrenza del tempo sacro in cui la B. V. Maria per noi diede alla luce il Salvatore, e intrattenerCi con voi intorno a questo argomento che certo è della più grande importanza. E in ciò fare nutriamo ferma speranza che non solo le Nostre parole torneranno gradite ed utili a voi e ai vostri fedeli, ma, se esse verranno attentamente meditate con animo bramoso di verità da quanti Nostri fratelli e figli dilettissimi sono separati dalla Sede Apostolica, confidiamo che essi, come convinti dalla storia maestra della vita, non potranno non provare almeno la nostalgia dell' unico ovile sotto l' unico Pastore e del ritorno a quella vera fede, che gelosamente si conserva sempre sicura e inviolata nella Chiesa Romana. Infatti, nel metodo seguito dai Padri e in tutto lo svolgimento del Concilio di Efeso nell'opporsi all'eresia di Nestorio, tre dogmi della fede cattolica specialmente brillarono agli occhi del mondo nella piena loro luce; e di essi Noi tratteremo in modo speciale; e questi sono: che in Gesù Cristo unica è la persona, e questa divina; che tutti devono riconoscere e venerare la B. V. Maria come vera Madre di Dio; e in fine, che nel Romano Pontefice risiede, per divina istituzione, l'autorità suprema, somma e indipendente, su tutti e singoli i cristiani, nelle questioni concernenti la fede e la morale.

LA RIEVOCAZIONE DEL GRANDE CONCILIO

I.

Per procedere adunque con ordine nella trattazione facciamo Nostra quella sentenziosa esortazione dell'Apostolo delle genti agli Efesini: « :.. Riuniamoci tutti per l'unità della fede e della cognizione del Figliuolo di Dio, in un uomo perfetto, alla misura della età piena di Cristo; onde non più siamo fanciulli vacillanti e portati qua e là da ogni vento di dottrina pei raggiri degli uomini, per le astuzie onde seduce l' errore. Ma seguendo la verità nella carità, andiamo crescendo per ogni parte in lui, che è il capo, cioè Cristo; da cui tutto il corpo compaginato e commesso per via di tutte le giunture di comunicazione, in virtù della proporzionata operazione di ciascun membro, prende l'aumento proprio del corpo per sua perfezione mediante la carità » (*Ad Ephes.*, 4, 13-16). Le quali esortazioni dell'Apostolo, come

furono seguite con sì mirabile unione di animo dai Padri del Concilio di Efeso, così vorremmo che tutti senza distinzione, facendo tacere ogni pregiudizio, le ritenessero come a sè rivolte e le mettessero felicemente in pratica.

Come è universalmente risaputo, autore di tutta la controversia fu Nestorio; non però nel senso che la nuova dottrina sia sbocciata tutta dal suo ingegno e dal suo studio, avendola egli certamente derivata da Teodoro, vescovo di Mopsuestia; ma egli, svolgendola poscia con maggiore ampiezza, e rimessala a nuovo con una certa apparenza di originalità, si diede a predicarla e divulgarla con ogni mezzo con grande apparato di parole e di sentenze, dotato com'era di facondia singolare. Nato egli a Germanicia, città della Siria, si recò da giovane ad Antiochia per istruirsi nelle scienze sacre e profane. In questa città, allora celeberrima, professò dapprima la vita monastica; ma poi, volubile com'era, abbandonato questo genere di vita e ordinato sacerdote, si dedicò totalmente alla predicazione, cercandovi, più che la gloria di Dio, il plauso umano. E la fama della sua eloquenza destò tanto favore nel pubblico e talmente si diffuse, che chiamato a Costantinopoli, allora vedovata del suo Pastore, fu elevato alla dignità episcopale, fra la più grande aspettazione comune. In questa così illustre sede, nonché astenersi dalle massime perverse della sua dottrina, continuò anzi a insegnarle e divulgarle con maggiore autorità e baldanza.

L'ERESIA NESTORIANA

A bene intendere la questione, giova qui accennare brevemente ai principali capi dell'eresia nestoriana. Quell'uomo arrogante, giudicando che due ipostasi perfette, vale a dire la umana di Gesù e la divina del Verbo, si fossero riunite in una comune persona, o « prosopo » (com'egli si esprimeva), negò quell'ammirabile unione sostanziale delle due nature, che chiamiamo ipostatica; e pertanto insegnò che l'Unigenito Verbo di Dio non s'era già fatto uomo, ma si trovava presente nell'umana carne per la sua inabitazione, per il suo beneplacito e per la virtù della sua operazione. Di qui non doversi Gesù chiamare Dio, ma « Theóphoros » ossia Deifero; in modo non molto dissimile da quello per cui i profeti e gli altri santi possono chiamarsi Deiferi, cioè per la grazia divina loro concessa.

Da queste perverse massime di Nestorio seguiva doversi riconoscere in Cristo due persone, l'una divina e l'altra umana; e così ne scendeva necessariamente che la B. V. Maria non era veramente Madre di Dio, ossia « Theotócos », ma piuttosto Madre di Cristo uomo, ossia « Christotócos », o al più Accoglitrice di Dio, ossia « Theodócos » (cfr. Mansi, *Conciliorum amplissima collectio*, IV, can. 1007; Schwartz, « Acta Conciliorum Oecum.», I, 5, pag. 408).

Questi empi dogmi, predicati non più nell'oscurità del segreto da un uomo privato, ma apertamente in pubblico dallo stesso Vescovo di Costantinopoli, produssero negli animi, massime nella Chiesa orientale, una gravissima perturbazione; e fra gli impugnatori dell'eresia nestoriana, che non mancarono nemmeno nella capitale dell'Impero di Oriente, tiene certamente il primo posto quell'uomo santo e vindice della cattolica integrità, che fu Cirillo, Patriarca di Alessandria.

Questi, non appena conosciuta l'empia dottrina del Vescovo di Costantinopoli, zelantissimo com'era non soltanto dei figli suoi, ma altresì dei fratelli erranti, difese validamente presso i suoi la fede ortodossa, o si adoperò con animo fraterno di ricondurre Nestorio alla norma della verità, indirizzandogli una lettera.

Riuscito vano questo caritatevole tentativo a cagione della pervicace ostinazione di Nestorio, Cirillo, non meno buon conoscitore che fortissimo assertore dell'autorità della Chiesa Romana, non volle spingere più oltre la discussione né sentenziare di sua autorità in una causa tanto grave senza prima domandare e udire il giudizio della Sede Apostolica. Scrisse per ciò « al Beatissimo e a Dio dilettissimo Padre Celestino », una lettera piena di deferenza, dicendogli fra l'altro: « L'antica consuetudine delle Chiese ci induce a comunicare alla Tua Santità simili cause .. » (Mansi, loc. cit., IV, 1011). « Né vogliamo abbandonare pubblicamente la comunione di lui (Nestorio), prima di farne cenno alla Tua pietà. Degnati pertanto di significarci la Tua sentenza, onde chiaramente ci possa constare se convenga che noi comunichiamo con uno, che favorisce e predica una siffatta erronea dottrina. Quindi l'integrità della Tua mente e il Tuo parere su questo argomento deve venire esposto chiaramente per iscritto ai Vescovi piissimi e a Dio devotissimi della Macedonia e ai Pastori di tutto l'Oriente » (Mansi, loc. cit, IV, 1015).

I LEGATI DI ROMA

Nestorio stesso non ignorava la suprema autorità del Vescovo di Roma su tutta la Chiesa; e di fatto ripetutamente scrisse a Celestino, sforzandosi di provare la sua dottrina e di preoccupare e cattivarsi l'animo del santo Pontefice. Ma indarno: perché gli stessi scritti incomposti dell'eresiarca contenevano errori non lievi; e il Capo della Sede Apostolica non appena li scorse, mettendo subito mano al rimedio perché la peste dell'eresia non divenisse temporeggiando più pericolosa, li esaminò giuridicamente in un Sinodo e solennemente li riprovò e ordinò che parimenti da tutti fossero riprovati.

E qui desideriamo, Venerabili Fratelli che riflettiate attentamente, quanto in questa causa il modo di procedere del Romano Pontefice differisca da quello seguito dal Vescovo di Alessandria. Questi infatti, pur occupando una sede stimata la prima della Chiesa Orientale, non volle, come abbiamo detto, dirimere da sé una gravissima controversia concernente la fede cattolica, prima di aver ben conosciuto l'oracolo della Sede Apostolica. Celestino invece, riunito a Roma un Sinodo, esaminata ponderatamente la causa, in forza della suprema e assoluta sua autorità su tutto quanto il gregge del Signore, pronunziò solennemente questa sentenza sul Vescovo di Costantinopoli e sulla dottrina di lui: « Sappi adunque chiaramente », così scrisse a Nestorio, « questa essere la nostra sentenza, che se di Cristo, Dio nostro, non predichi ciò che tiene la Chiesa Romana e Alessandrina e tutta la Chiesa cattolica, come anche ottimamente tenne la sacrosanta Chiesa di Costantinopoli fino a te, e se entro dieci giorni, da computarsi da quello in cui avrai avuto notizia di questa intimazione, non ripudierai, con una confessione chiara e per scritto, quella perfida novità che tenta di separare ciò che la Sacra Scrittura unisce, sei cacciato dalla comunione di tutta la Chiesa

cattolica. La quale sentenza del nostro giudizio su di te abbiamo inviato, per mezzo del ricordato figlio mio il diacono Possidonio con tutti i documenti, al santo mio consacerdote Vescovo della predetta città di Alessandria, che di tutto questo affare con maggior pienezza c'informò, perché, in nostra vece, faccia in modo che questo nostro statuto venga a notizia e di te e di tutti i fratelli; perché tutti debbono sapere quanto si fa, quanto si tratta della causa di tutti» (Mansi, loc. cit., IV, 1034 seg.).

L'esecuzione poi di questa sentenza dal Romano Pontefice fu demandata al Patriarca di Alessandria con queste gravi parole: Pertanto forte dell'autorità della nostra Sede, tenendo le nostre veci, eseguirai con forte vigore questa sentenza: o entro dieci giorni, da computarsi dal giorno di questa intimazione, egli condannerà con una professione scritta le sue perverse dottrine e confermerà di ritenere intorno alla natività di Cristo, Dio nostro, la fede professata e dalla Chiesa Romana e da quella della tua santità e dall'universale sentimento; oppure, se ciò non farà, subito la tua santità, provvedendo a quella Chiesa, sappia ch'egli dev'essere in tutti i modi rimosso dal nostro corpo » (Migne, P. L., 50, 463; cfr. Mansi, loc. cit., IV, 1019 seg.).

Alcuni scrittori antichi e moderni, quasi per eludere la chiara autorità dei documenti riferiti, vollero su tutta questa controversia proferire giudizio, bene spesso non senza un'orgogliosa iattanza. Anche ammesso, così vanno inconsideratamente dicendo, che il Pontefice Romano abbia pronunciato una sentenza perentoria ed assoluta, provocata dal Vescovo di Alessandria, emulo di Nestorio, e quindi da lui ben volentieri fatta sua, resta però il fatto che il Concilio, riunitosi più tardi ad Efeso, tornò a giudicare da capo tutta la causa, già giudicata e assolutamente condannata dalla Sede Apostolica, e con la suprema sua autorità stabilì ciò che da tutti doveva ritenersi in tale questione. Donde credono poter conchiudere che il Concilio Ecumenico gode di diritti assai maggiori e più forti che non l'autorità del Vescovo di Roma

Ma chi con lealtà di storico e con animo spoglio di pregiudizi riguardi diligentemente ai fatti e ai documenti scritti, non può non riconoscere che tale obiezione posa sul falso ed ha solo una finta lustra di verità. Anzitutto conviene avvertire, che quando l'imperatore Teodosio, anche in nome del suo collega Valentiniano, indisse il Concilio Ecumenico, la sentenza di Celestino non era ancor giunta a Costantinopoli, e quindi non vi era per nulla conosciuta. In secondo luogo, avendo Celestino inteso della convocazione del Concilio di Efeso per parte degli Imperatori, non vi si mostrò punto contrario; che anzi scrisse a Teodosio (Mansi, loc. cit., IV, 1291) e al Vescovo di Alessandria (Mansi, loc. cit., IV, 1292), lodando il provvedimento e annunziando la scelta del patriarca Cirillo, dei vescovi Arcadio e Proietto e del prete Filippo, quali suoi legati, perché presiedessero al Concilio. E in ciò fare il Romano Pontefice non rilasciò già all'arbitrio del Concilio la causa come non ancora giudicata, ma fermo restando, come si espresse, « quanto da noi già si è stabilito » (Mansi, loc. cit., IV, 556), affidò l'esecuzione della sentenza da lui pronunciata ai Padri del Concilio, in modo che essi, se fosse stato possibile, dopo essersi insieme consultati e aver pregato Iddio, si adoperassero per ricondurre all'unità

della fede il Vescovo di Costantinopoli. Infatti avendo Cirillo domandato al Pontefice come regolarsi in quell'affare, se cioè « il Sacro Sinodo dovesse riceverlo (Nestorio) nel caso che condannasse quanto aveva predicato; oppure valesse la sentenza già da tempo pronunziata, per essere ormai spirato il tempo dell'indugio », Celestino gli rispose: « Sia questo l'ufficio della tua santità insieme col venerando Concilio dei fratelli, di reprimere cioè gli strepiti sorti nella Chiesa, e di fare sapere che, con l'aiuto divino, il negozio si è conchiuso con la desiderata correzione. Nè diciamo già di non esser presenti al Concilio, non potendo non essere presenti a coloro, coi quali, ovunque essi si trovino, noi siamo congiunti per l'unità della fede... Ivi noi ci troviamo, perchè pensiamo a ciò che ivi si tratta in bene di tutti; trattiamo presenti in ispirito ciò che non possiamo esser visti trattare presenti di corpo. Penso alla pace cattolica, penso alla salute di chi perisce, purchè questi voglia confessare la sua malattia. E ciò diciamo perchè non sembri che veniamo meno a chi forse vuole correggersi... Provi egli che noi non abbiamo i piedi veloci ad effondere il sangue, conoscendo che anche per lui è offerto il rimedio » (Mansi, loc. cit., IV, 1292).

IL PRIMATO DI PIETRO

Che se queste parole di Celestino ne dimostrano l'animo paterno e attestano chiaramente ch'egli non bramava di meglio, se non che rifulgesse alle menti acciecate il lume della fede e che la Chiesa fosse allegrata dal ritorno degli erranti; tuttavia le prescrizioni da lui fatte ai legati in sul partire per Efeso, sono certo tali da manifestare la cura sollecita con cui il Pontefice ordinò che fossero mantenuti intatti i divini diritti della Sede Romana. Si legge infatti, tra l'altro: « Comandiamo che si debba custodire l'autorità della Sede Apostolica; poichè così parlano le istruzioni che vi sono state date, che cioè dobbiate esser presenti al Concilio e che se si venga alla discussione, voi dobbiate giudicare delle loro sentenze, non già entrare nella lotta » (Mansi, loc cit., IV, 556).

Nè diversamente si comportarono i legati, col pieno consenso dei Padri del Concilio. Infatti, ubbidendo con fermezza e fedeltà ai predetti ordini del Pontefice, giunti ad Efeso, quando già era finita la prima tornata, chiesero che fossero loro consegnati tutti i decreti della precedente riunione, perchè potessero venire ratificati in nome della Sede Apostolica: « Domandiamo che vogliate esporci quanto fu trattato in questo santo Sinodo prima del nostro arrivo, affinchè, secondo la mente del beato nostro Papa e di questo santo Concilio, anche noi lo confermiamo... » (Mansi, loc. cit., IV, 1290).

E il prete Filippo pronunciò dinanzi a tutto il Concilio quella famosa sentenza sul primato della Chiesa Romana, che viene riferita nella Costituzione dogmatica « Pastor Aeternus » del Concilio Vaticano (Conc. Vat., sess. IV, cap. 2). Essa dice: « Niuno dubita, anzi tutti i secoli conoscono, che il santo e beatissimo Pietro, principe e capo degli Apostoli, colonna della fede e fondamento della Chiesa cattolica, ricevette le chiavi del regno dal Signor Nostro Gesù Cristo Salvatore e Redentore del genere umano, e che a lui fu data la potestà

di sciogliere e legare i peccati; ed egli fino a questo tempo e sempre vive nei suoi successori ed esercita il giudizio » (Mansi, loc. cit., IV, 1925).

Che più? Forse che i Padri del Concilio Ecumenico si opposero a questo procedere di Celestino e dei suoi legati? In niuna maniera. Che anzi rimangono documenti scritti che ne manifestano chiarissimamente la riverenza e l'ossequio. Quando infatti i legati pontificii, nella seconda tornata del Concilio, leggendo la lettera di Celestino, dissero fra l'altro: « Abbiamo inviato, nella nostra sollecitudine, i santi fratelli e consacerdoti, Arcadio e Proietto, Vescovi, e il nostro prete Filippo, uomini specchiatissimi e d'un solo sentire con noi, perchè intervengano alle vostre discussioni ed eseguiscano ciò che già da noi è stato stabilito; e ad essi non dubitiamo che la vostra santità debba dare l'assenso... » (Mansi, loc. cit., IV, 1287); i Padri, lungi dal ricusare questa sentenza come di giudice supremo, l'applaudirono anzi unanimemente e salutarono il Romano Pontefice con queste onorifiche acclamazioni: « Questo è il giusto giudizio! A Celestino, nuovo Paolo, a Cirillo nuovo Paolo, a Celestino custode della fede, a Celestino concorde col Sinodo, a Celestino tutto il Concilio rende grazie; un solo Celestino, un solo Cirillo, una sola la fede del Sinodo, una sola la fede del mondo » (Mansi, loc. cit., IV, 1827).

LA CONDANNA DELL' ERESIARCA

Come poi si venne alla condanna e alla riprovazione di Nestorio, i medesimi Padri del Concilio non credono già di poter liberamente giudicare da capo la causa, ma apertamente professano di essere stati prevenuti e « costretti» dall'oracolo del Romano Pontefice: « Conoscendo... che egli (Nestorio) sente e predica empiamente, costretti dai canoni e dalla lettera del santissimo Padre nostro e consacerdote Celestino, Vescovo della Chiesa Romana, versando lacrime, veniamo necessariamente a questa lugubre sentenza contro di lui. Adunque Gesù Cristo, nostro Signore, assalito dalle blasfeme voci di lui, per mezzo di questo Santo Sinodo ha definito il medesimo Nestorio privato della dignità episcopale e separato da ogni consorzio e riunione sacerdotale » (Mansi, loc. cit., IV, 1924 seg.).

Questa fu altresì la professione fatta da Fermo, Vescovo di Cesarea, nella seconda sessione del Concilio, con queste chiare parole: « L'Apostolica e Santa Sede del santissimo vescovo Celestino, con la lettera indirizzata ai religiosissimi Vescovi, prescrisse anche in precedenza la sentenza e la regola intorno a questo negozio; conformemente alla quale... giacchè Nestorio, da noi citato, non è comparso, mandammo ad effetto quella condanna, proferendo contro di lui il giudizio canonico ed apostolico » (Mansi, loc. cit., IV, 1827 seg.).

Orbene i documenti finora da noi ricordati provano in modo così espresso e significativo la fede già allora comunemente in vigore in tutta la Chiesa intorno all'autorità indipendente ed infallibile del Romano Pontefice su tutto il gregge di Cristo, che Ci richiamano alla mente quella nitida e splendida sentenza di Agostino sul giudizio pochi anni prima pronunziato dal papa Zosimo contro i Pelagiani nella sua Epistola Trattoria: « In queste parole la fede della Sede Apostolica è tanto antica e fondata, tanto certa e chiara è la fede cattolica, che non

è lecito a un cristiano dubitare di essa » (Epist. 190: *Corpus Script. ecclesiast. latin.*, 57, pag. 150 seg.).

E così avesse potuto intervenire al Concilio di Efeso il santo Vescovo di Ippona! come vi avrebbe illustrato i dogmi della verità cattolica con quell'ammirabile sua acutezza d'ingegno, vedendo il pericolo delle discussioni, e come li avrebbe difesi con la sua fortezza di animo! Ma quando i legati degli Imperatori giunsero ad Ippona per consegnargli la lettera di invito, non poterono far altro che piangere estinto quel chiarissimo luminare della sapienza cristiana e la sua sede devastata dai Vandali.

Non ignoriamo, Venerabili Fratelli, che alcuni di quelli, che specialmente ai nostri giorni si dedicano alle ricerche storiche, si affannano non solo a purgare Nestorio di ogni traccia di eresia, ma ad accusare il santo Vescovo di Alessandria Cirillo quasi che questi, mosso da iniqua rivalità, calunniasse Nestorio e si adoperasse a tutto potere a provocarne la condanna per dottrine non mai da lui insegnate. E i medesimi difensori del Vescovo di Costantinopoli non si peritano di lanciare la medesima gravissima accusa al beato Nostro antecessore Celestino, della cui imperizia Cirillo avrebbe abusato, e allo stesso sacrosanto Concilio di Efeso.

Ma contro un siffatto attentato, non meno vano che temerario, proclama unanime la sua riprovazione la Chiesa tutta, la quale in ogni tempo riconobbe come meritamente pronunziata la condanna di Nestorio, ritenne ortodossa la dottrina di Cirillo, annoverò sempre e venerò il Concilio Efesino tra i Concili Ecumenici, celebrati sotto la guida dello Spirito Santo.

Ed infatti, pur tralasciando molte altre eloquentissime testimonianze, valga quella di moltissimi seguaci dello stesso Nestorio. Essi videro svolgersi gli eventi sotto i propri occhi, nè erano legati a Cirillo da vincolo alcuno; eppure, benchè spinti alla parte contraria dall'amicizia con Nestorio, dalla grande attrattiva dei suoi scritti e dall'acceso ardore delle dispute, nondimeno, dopo il Sinodo Efesino, come colpiti dalla luce della verità, a poco a poco abbandonarono l'eretico Vescovo di Costantinopoli, che appunto secondo la legge ecclesiastica era da evitarsi. Ed alcuni tra essi, di certo, sopravvivevano ancora, allorchè il Nostro predecessore di f. m. Leone Magno, così scriveva al vescovo lilibetano Pascasino, suo legato al Concilio di Calcedonia: « Tu ben sai, che tutta la Chiesa Costantinopolitana, con tutti i suoi monasteri e molti Vescovi, prestò il suo consenso e sottoscrisse alla condanna di Nestorio ed Eutiche e dei loro errori » (Mansi, loc. cit., VI, 124). Nella Lettera dogmatica poi all'imperatore Leone, egli accusa apertissimamente Nestorio come eretico e maestro di eresia, senza che alcuno gli contradica: giacchè scrive: « Si condanni adunque Nestorio, che opinò la Beata Vergine Maria essere madre soltanto dell'uomo e non di Dio, stimando altra essere la persona umana ed altra la divina, e non ritenendo un solo Cristo nel Verbo di Dio e nella carne, ma separando e proclamando altro essere il figlio di Dio, altro il figlio dell'uomo » (Mansi, loc. cit., VI, 351-354). Nè alcuno può ignorare, che questo stesso fu solennemente sancito dal Concilio Calcedonese, il quale riprovò novamente Nestorio e lodò la dottrina di Cirillo. Così pure il santissimo Nostro predecessore Gregorio Magno, non ap-

pena fu innalzato alla cattedra del beato Pietro, dopo avere ricordato — nella sua Lettera sinodica alle Chiese orientali — i quattro Concili Ecumenici, il Niceno cioè, il Costantinopolitano, l'Efesino e il Calcedonese, si esprime intorno ad essi con questa nobilissima ed importantissima sentenza: « . . . Su di essi si inalza, come su pietra quadrata, l'edificio della santa fede, su di essa poggia ogni vita ed azione; chi non si appoggia ad essi, anche se sembri essere pietra giace tuttavia fuori dell'edificio » (Migne, P. L., 77, 478; cfr. Mansi, loc. cit., IX, 1048).

Tutti adunque ritengano come certo e manifesto, che veramente Nestorio propalò errori ereticali, che il patriarca Alessandrino fu invitto difensore della cattolica fede, e il Pontefice Celestino, col Concilio di Efeso, difese l'avita dottrina e la suprema autorità della Sede Apostolica.

(Continua).

ATTI DELLE SS. CONGREGAZIONI

Sacra Congregatio de Sacramentis.

I.

Regulae servandae in processibus super nullitate sacrae ordinationis vel onerum sacris ordinibus inhaerentium a sacra congregatione de disciplina sacramentorum editae.

Decretum. — Ut locorum Ordinarii in causarum instructione super nullitate sacrae ordinationis vel onerum eidem inhaerentium tutius et expeditius, ad tramitem iuris communis, procedant, sequentes regulae praestitutae sunt, quae, congrua congruis referenda, etiam pro causarum matrimonialium processibus conficiendis in plenariis Comitiis diei 27 Aprilis 1923 ab EE. PP. adprobatae fuerunt; uti praescribit ipse can. 1995, et iampridem iusserat Benedictus XIV in Const. *Si datam*, 4 Mart. 1748. Cum itaque eaedem regulae ab EE. PP. huius Sacrae Congregationis de disciplina Sacramentorum fuissent maturo examine expensae, in plenariis Comitiis diei 29 Maii 1931 iidem ipsas probarunt, et publici iuris fieri, si S.mo placuerit, rescripserunt. S.mus autem D. N. Pius divina Providentia Papa XI, in audientia die 9 Iunii huius anni ab infrascripto S. C. Secretario habita, sententiam EE. PP. approbare et confirmare dignatus est, atque ut istae regulae ab omnibus ad quos spectat rite et religiose serventur, eas iussit edi in officiali Commentario « Acta Apostolicae Sedis ».

CAPUT I. - *De foro competenti.*

1. - Ad Sacram Congregationem de disciplina Sacramentorum spectat cognoscere de causis contra ipsam validitatem sacrae ordinationis, vel de causis quibus impugnantur obligationes ex sacra ordina-

tione dimanantes (can. 249, § 3), salva competentia Supremae S. C. S. Officii (can. 1993).

2. - Nullus iudex inferior potest processum in hisce causis instruere, nisi Sedes Apostolica eidem facultatem fecerit.

CAPUT II. - *De supplici libello ad petendam sacrae ordinationis aut onerum eidem adnexorum declarationem nullitatis.*

3. - « Validitatem sacrae ordinationis accusare valet clericus peraeque ac Ordinarius cui clericus subsit vel in cuius dioecesi ordinatus sit. Solus clericus, qui existimet se ex sacra ordinatione obligationes ordini adnexas non contraxisse, potest declarationem nullitatis onerum petere » (can. 1994, § 1, 2).

4. - § 1. Supplex libellus, qui semper Romano Pontifici erit inscribendus, et ad Sacram Congregationem de Sacramentis transmittendus, referat plenam et accuratam totius facti speciem et causas omnes, quae ad obtinendam petitam declarationem conducere possunt; appositis etiam die, mense et anno exhibiti libelli, nec non dioecesi originis, vel ea in qua actor actu commoratur.

§ 2. Curandum est ut libellus referat genuinam factorum narrationem, ab ipso actore exaratam et subscriptam (cfr. in Appendice n. II).

§ 3. Quamvis eidem actori integrum sit libellum ad Sanctam Sedem transmittere, expedit tamen, et semper suadendum est, ut id per proprium Ordinarium fiat, qui suam addere debet informationem.

5. - Ordinarius proprius est Ordinarius dioecesis, cui actor adscriptus est, et si agatur de religiosis dimissis, est Ordinarius dioecesis originis vel domicilii.

CAPUT III. - *De praevia inquisitione.*

6. - § 1. Receptis actoris precibus, Sacra Congregatio Ordinario scribit, ut super assertis ab actore, inquisitionem extraiudicialem peragat, qua pateat utrum preces probabili fundamento innitantur, eamque ad ipsam mittat una cum suo voto et documentis.

§ 2. Praevia inquisitio in illud intendere debet ut de circumstantiis antecendentibus, concomitantibus et subsequentibus assertam ab actore coactionem aut aliam causam consensum afficientem, cognoscatur, quibus pateat utrum preces probabili fundamento innitantur.

§ 3. Excepto casu quo Ordinario constet revera preces haud spernendo fundamento inniti, praevia rei cognitio erit haurienda ex interrogationibus faciendis ipsi actori et testibus, modo tamen extraiudiciali, seu non praemissa formali citatione et non delato iureiurando.

§ 4. Quae per extraiudicialem inquisitionem erunt collecta in actis referri et una cum Episcopi voto ad S. C. transmitti debebunt.

§ 5. Si, attenta eadem extraiudiciali inquisitione, haec Sacra Congregatio censuerit preces non spernendis niti rationibus, solet ipsi Ordinario loci dare litteras delegationis pro causa instruenda, iuxta sequentes regulas et cum clausulis opportunis.

Caput IV. - *De tribunali constituendo.*

7. - Ordinarius, facta sibi facultate a Sacra Congregatione de disciplina Sacramentorum conficiendi processum super asserta nullitate sacrae ordinationis vel onerum eidem adnexorum, curabit tribunal, cum primum poterit, constituere, ad id adhibens ministros in sua Curia constitutos, vel alios etiam, quoscumque maluerit, eligens, servatis normis can. 1995 et seq., nisi aliud in rescripto delegationis cautum sit, dummodo isti iis praediti sint qualitatibus, quae a iure pro singulorum munere praescriptae sunt (can. 1607, § 1). Atque in primis erit deputandus a iudice defensor sacrae ordinations, qui ad omnes et singulos actus citari atque audiri debebit. Erit etiam eligendus actuarius pro actis conscribendis ad normam can. 1585.

Ordinarius, quatenus utatur facultate subdelegandi, actum subdelegationis scripto redigat, facta mentione delegationis ab Apostolica Sede tributae cum addita potestate subdelegandi.

8. - § 1. Ordinarius, etsi delegatus a Sede Apostolica ad causam instruendam, vel iudex subdelegatus, eam ne suscipiat, in qua, ratione consanguinitatis vel affinitatis, vel ratione tutelae aut curatelae, intimae vitae consuetudinis, magnae simultatis vel lucri faciendi aut damni vitandi, aliquid ipsius intersit, iuxta praescriptum can. 1613, § 1.

§ 2. Iisdem in adiunctis a suscipiendo munere abstinere debet defensor sacrae ordinationis (can. 1613, § 2).

9. - § 1. Ordinarius qui, ob legitimam suspicionis exceptionem, causam instruendam non susceperit, debet vel iudicem subdelegare, si haec facultas ei competat, vel rem ad Sacram Congregationem remittere.

§ 2. Si exceptio suspicionis adversus iudicem subdelegatum proponatur, Ordinarius vel obiectam suspicionem definit, vel alium iudicem subdelegat, si hac potestate polleat, vel rem ad H. S. C. remmittit (can. 1614, § 1, 2).

10. - In ipsa tribunalis constitutione, vel in toto causae cursu, Ordinarius vel iudex, alios viros aeque idoneos eligere poterit, qui iudicis et aliorum officialium vices gerant pro casu, quo primi electi fuerint impediti, vel uti suspecti legitime habiti. Cum eorum opera in causae decursu occurrerit, de subrogatione secuta et de subrogationis motivo in actis mentio fiat; et opportunum erit ut hi cum dictione *substituti* subscribant aut denotentur in actorum textu.

11. - Excepto Episcopo, quando ipse per se iudicis instructoris munere fungitur, omnes qui tribunal constituunt, in prima sessione iusiurandum de officio rite ac fideliter implendo et de secreto servando praestare debent.

Caput V. - *De officio iudicis et tribunalis ministrorum.*

12. - Iudicis erit, postquam ei legitime commissa fuerit processus instructio, inquisitionem iudicialem instituere super asserta nullitate sacrae ordinationis, vel onerum adnexorum iuxta regulas heic traditas. Inquisitio versari debet circa omnia, quae eamdem nullitatem ob intentionis defectum vel coactionem aut metum aut aliud consensus vitium probant, vel huiusmodi accusationi contradicunt. Argumenta autem ad

detegendam veritatem in his causis praecipue sunt: *a*) actoris iurata confessio; *b*) testes parentes ipsius et Seminarii moderatores; *c*) testes ex officio inducti, vel etiam ad instantiam actoris, prouti res ferat; *d*) authentica documenta etiam extraiudicialia, cuiuscumque generis, veluti litterae, et alia quae ad rem faciant; *e*) indicia et praesumptiones.

13. - Iudex in primis moderator est actorum. Ipsius itaque erit tribunal convocare et sessiones indicere; sacrae ordinationis defensorem, partem et testes citare, ut in iudicium compareant; actorem et testes audire propositis interrogationibus a sacrae ordinationis defensore confectis tum ex officio exaratis, atque ea omnia statuere, quae eius prudentiae et sagacitati aptiora videbuntur ad factorum veritatem eruendam.

14. - Si quando actor aut testes examinandi sint alienae dioecesis, vel sint extra dioecesim degentes, et hi sine gravi incommodo ad tribunalis sedem, ubi causa instruitur, accedere nequeant, iudex Ordinarium illius dioecesis rogabit, ut, constituto tribunali, actorem ac testes citet, examinet, et ab eis documenta requirat, iuxta interrogationes a defensore sacrae ordinationis, mandato iudicis instructoris, confectas et ab ipso iudice transmissas, additis instructionibus opportunis, si casus ferat (can. 1570, § 2; 1770, § 2 n. 3). Ordinarius hac de re requisitus, servatis iuris praescriptionibus, acta per se vel per alium confecta, ad iudicem remittat.

15. - § 1. Actor vel testes, qui in diocesi quidem commorantur, sed in locis, ob dioecesis vastitatem et asperitatem aut defectum viarum, ita dissitis a tribunalis sede, ut sine magna temporis iactura et gravibus impensis neque ipsi iudicem adire, neque iudex instructor, defensor sacrae ordinationis et actuarius eos adire possint, interrogari debent per parochum, si fieri potest, vel alias per sacerdotem dignum et idoneum, ad hoc a iudice instructore delegatum, qui ipsi actori vel testi propior sit (can. 1770, § 2 n. 4).

§ 2. Huic, cum litteris delegationis, transmitti debent interrogationes faciendae et instructiones ad rem opportunae. Delegati autem erit, pro facultate in litteris expresse facta, sibi adsciscere alium, qui defensoris sacrae ordinationis munere fungatur, et hic sacerdos esse debet, et alterum, qui actuarii munus expleat.

§ 3. Sacerdos delegatus iusiurandum de officio rite et fideliter adimplendo ac de secreto servando coram defensore praestare debet, et defensor sacrae ordinationis atque actuarius coram delegato: et de hoc mentio fiat in actis.

§ 4. Si delegatus haud possit habere sacerdotem quem sibi adsciscat in munere defensoris, id referat in actis, et ipse ex officio faciat interrogationes: itemque si desit, in regionibus parum vel nullimode excultis, qui actuarii munus expleat, facta debita adnotatione in actis, ipse iudex delegatus actum receptae attestationis, cum debitis notis, redigat.

16. - Iudex, ut aeque aestimari possit uniuscuiusque attestationis pondus, *de singulorum in iudicium vocatorum aut vocandorum probitate et credibilitate nunquam inquirere praetermittat*, et ad hoc curabit ut ab eorum parochis litterae testimoniales exhibeantur, quae, si haberi non possint, erunt a Curia alia documenta perquirenda; et haec omnia sedulo in actis referantur (cfr. in Appendice n. X et seq.).

17. - Si acciderit actorem vel testem inductum ab eo aut ex officio vocatum in iudicium non venire, de non secuta comparitione in iudicium et de causa saltem probabili non accessus, an ex. gr. agatur de impossibilitate vel de inobedientia seu de contumacia, in actis mentio fiat. Et si de actoris contumacia agatur, haec declaretur (can. 1843), atque instantia perempta habeatur ad normam can. 1850, nisi intersit rei publicae nullitatem declarare, uti si ageretur de casu amentiae, et in actis apposita documenta referantur ad H. S. C. trasmittenda.

18. § 1. In processu eiusmodi, cum requiratur praesentia sacrae ordinationis defensoris, eo non citato, acta irrita sunt, nisi ipse, etsi non citatus, revera interfuerit (can. 1587, § 1).

§ 2. Si legitime citatus aliquibus actis non adfuerit, acta quidem valent, verum postea sacrae ordinationis defensoris examini subiicenda omnino erunt, ut ea omnia, sive voce sive scriptis, possit animadvertere et proponere, quae necessaria aut opportuna iudicaverit (can. 1587, § 2).

19. - Defensoris sacrae ordinationis ius et officium est: 1) examini actoris et testium adesse; exhibere iudici interrogatoria clausa et obsignata, in actu examinis a iudice aperienda, et actori ac testibus proponenda; novasque interrogationes ab examine emergentes iudici suggerere; ac praesertim contestationes, quae actori vel eius testibus super deprehensis contradictionibus erunt faciendae; 2) articulos ab actore propositos perpendere, eisque, quatenus opus sit, contradicere; documenta exhibita recognoscere; 3) animadversiones circa assertum intentionis defectum vel coactionem aut aliud vitium consensus scribere et allegare, eaque omnia deducere, quae ad sacram ordinationem tuendam utilia censuerit (can. 1968).

20. - Defensori sacrae ordinationis ius esto: 1) semper et quolibet causae momento acta processus invisere; novos terminos ad acta perficienda flagitare, prudenti iudicis arbitrio prorogandos; 2) de omnibus probationibus vel allegationibus ita se certiorem facere, ut contradicendi facultate uti possit; 3) petere ut alii testes inducantur, vel iidem iterum examini subiiciantur, processu etiam absoluto et clauso; novasque animadversiones edere; 4) exigere ut alia acta, quae ipse suggesserit, conficiantur, nisi iudex dissentiat, et hoc in casu, si iudex non sit ipsemet Ordinarius, ad hunc recurrere (can. 1969).

21. - Actuarii, qui notarii seu cancellarii in processu partes explet, praecipuum munus erit legitime actis conficiendis incumbere, acta fideliter custodire ne cuipiam extraneo pateant, transumpta conficere et de eorum authenticitate testari.

22. -Tam iudex instructor quam defensor sacrae ordinationis curent, ut pars vel testis vel peritus, interrogationi ipsi delatae respondeat quoad omnes partes in quas dividitur. Si quandoque actori aut testi difficile sit memoria totam interrogationem retinere, ei per partes illa proponatur, quo facilior et plenior responsio evadat.

23. - Fas erit iudici, audito sacrae ordinationis defensore, actuario assignare adiutorem, qui eum adiuvet in scriptione actorum et in transumptis conficiendis. Is, sicuti ceteri ministri tribunalis, ex momento quo assumitur, iusiurandum praestet de munere fideliter obeundo et de secreto servando.

CAPUT VI. - *De initio processus et de citationibus faciendis.*

24. - § 1. Si omnia expleri non possint unica sessione, processus in sessiones dividatur; videlicet, quoties tribunal a iudice legitime convocatur ad processus acta explenda, sessio habeatur.

§ 2. De decreto iudicis, quo sessio clauditur et alia quae tunc indicitur, vel erit opportuno tempore indicenda, mentio in actis facienda est, nisi instructio causae sit absoluta.

25. - § 1. In prima sessione tribunal coadunatur et etiam completur, si aliqui desint administri. Siquidem in ea iudex communicat: *a*) litteras Sacrae Congregationis de disciplina Sacramentorum, quibus processus instructio Ordinario committitur; *b*) litteras Ordinarii, nisi ipse per se praesit, quibus iudicis officium subdelegat; *c*) deputationem defensoris sacrae ordinationis et actuarii iam ab Ordinario peractam, vel ab ipso iudice, vi specialis delegationis, iam factam vel in hac sessione faciendam; *d*) electionem officialium substitutorum; *e*) supplicem libellum actoris pro inquisitione ineunda; *f*) denique praestandum esse iusiurandum (cfr. in Appendice, n. VII-VIII).

§ 2. Ista propria sunt primae sessionis, in qua tamen et alia expleri possunt acta vel ipsa instructio absolvi, si ita res patiatur; quod non solet contingere: quare in reliquis habetur conventus personarum tribunal constituentium ad certa processus acta conficienda. Conventus autem habeatur die et loco determinatis in superiore proxima sessione, nisi iudex maluerit statuere ut sessio peragatur die et loco dein determinandis et indicendis.

26. - Aliquot diebus antequam tribunal congregetur, iudex citat eum, qui examini est subiiciendus, itemque defensorem sacrae ordinationis et actuarium, nisi hi iam in superiore sessione invitationem exceperint.

27. - Citatio parti et testi fiat per litteras quas contineant: *a*) praeceptum iudicis ad comparendum; *b*) nomen, cognomen et domicilium illius, qui in ius vocatur; *c*) iudicem coram quo comparere iubetur; *d*) locum et horam audientiae; *e*) causam, ob quam convenitur, satis significatam, seu saltem, generalibus verbis indicatam (can. 1715, § 1); *f*) iudicis et actuarii subscriptionem et tribunalis sigillum (cfr in Appendice n. IX).

28. - Citationis scheda clausa Curiae cursori, ne evulgationi ansa praebeatur, tradetur; et per eundem cursorem erit private et personaliter remittenda. Altera citationis scheda asservatur in actis (can. 1716). Si ob distantiam vel aliam causam, per cursorem fieri non possit intimatio, scheda citationis, iussu iudicis, transmitti poterit per tabellarios publicos, dummodo commendata et cum syngrapha receptionis, vel alio modo, qui, secundum locorum leges et conditiones, tutissimus sit (can. 1719). Cursor si per se intimationem peregerit, de ea in scriptis, ad calcem schedae in actis asservatae, manu propria subsignatis ad iudicem referat (cfr. in Appendice n. XV); si vero intimatio facta fuerit per publicum tabellariorum officium, in actis adservetur attestatio eiusdem officii.

29. - § 1. Quoties, diligenti inquisitione peracta, adhuc ignoretur ubi degat actor aut etiam testis, si rei gravitas postulet, locus est citationi per edictum. Haec autem fit affigendo per cursorem ad fores Curiae sche-

dam citationis ad modum edicti, per tempus prudenti iudicis arbitrio determinandum, et in aliqua publica ephemeride eam inserendo. Si vero utrumque fieri nequeat,alterutrum sufficiet (can. 1720).

§ 2. Si citatus praecepto comparendi obtemperare renuerit, videat iudex utrum renovanda sit citatio (can. 1843, § 2), an aliis modis magis opportunis et efficacibus uti expediat, prouti foret interventus personae amicae vel auctoritate gravis. A remediis coercitivis, ut flectatur contumacia, abstinere ut plurimum prudens erit.

§ 3. Iudex videat etiam an actoris vel testis non comparitio seu contumacia per alios testes, de re circa quam illi interrogati fuissent, edoctos, suppleri possit.

CAPUT VII. - *De iureiurando ab actore, testibus et peritis praestando de veritate dicenda, et de interrogationibus iisdem faciendis.*

30. - Iudex, antequam cuipiam in ius vocato interrogationes deferat, exquirat iusiurandum de veritate dicenda, tacto sacrorum Evangeliorum libro (cfr. in Appendice n. XVII). Si citatus suas attestationes sub iureiurando reddere renuat, et iudex instructor censeat eius attestationes esse utiles ad veritatem detegendam, potest eas excipere, facta tamen in actis mentione de iuris iurandi recusatione eiusque causa.

31. - Iudex actorem et testem ad iusiurandum recipiens, eos, prouti casus ferat, commonefaciat de sanctitate actus et de gravissimo delicto, quod patrant peieratores, adnotando peculiarem gravitatem iurisiurandi in subiecta materia, et periurii funestissimos effectus; item si pro qualitate personarum opportunum hoc videatur, moneat de poenis quibus obnoxii fiunt in foro Ecclesiae, qui falsum in iudicio iurati affirmant.

Poenae contra iurisiurandi violatores sunt: 1) interdictum personale, si periurus sit laicus: 2) suspensio, si clericus (can. 1743, § 3).

Has tamen poenas iudex ne ferat inconsulto Ordinario.

32. - Examen faciendum est a iudice, cui adsistant oportet defensor sacrae ordinationis et notarius seu actuarius. In examine interrogationes non ab alio quam a iudice, vel ab eo qui eius locum tenet, deferendae sunt. Quapropter si a defensore sacrae ordinationis novae interrogationes parti aut testi faciendae sint, has nos ipse eisdem intimet, sed iudici, vel eius vicem gerenti, proponat, ut is eas actori aut testi deferat (can. 1773, § 1, 2).

33. - Interrogationes proponendae dividuntur in *generales* et *particulares*: priores ordinantur ad exquirendum de generalibus personae adiunctis, hoc est de nomine, cognomine, parentibus, aetate, religione, conditione, domicilio et necessitudine cum parte in causa; hae semper et omnibus aeque sunt deferendae, nisi iudex existimet unam vel alteram esse in casu particulari omittendam. Posteriores ordinantur ad veritatem eruendam circa assertam coactionem aut etiam assertam nullitatis sacrae ordinationis causam Praeterea a teste semper exquirenda erit scientiae causa, nempe unde, quando et quomodo ea quae asserit habeat cognita (can. 1774).

34. - § 1. Interrogationes sint breves, non suggestivae, uti vulgo appellantur, non plura complectentes, pertinentes ad causam de qua agitur, testis intelligentiae accommodatae et vulgari sermone expressae (can. 1775).

§ 2. Actor et testes oretenus responsiones reddant. Non praemoneantur de interrogationibus faciendis, nec eis permittatur depositionem legere, nisi, in aliquo casu particulari, iudex opportunum censeat sinere ut pars interrogata aliquod grave documentum legat, quod eius dicta comprobare vel eius memoriam adiuvare valeat (can. 1776, 1777).

35. - § 1. Actoris aut testis responsio ex continenti redigenda est scripto ab actuario, non solum quod ad substantiam spectat, sed etiam quod attinet ad editi testimonii verba (can. 1778).

§ 2. Si verba referri non possunt, vel quia nimis praecipitanter prolata, vel quia impropria et inter se non logice connexa, iudex dictabit responsionem in actis redigendam.

§ 3. Actuarius interrogationes iam in scriptis exaratas non referet; sed responsiones ex ordine designabit eodem numero, quo notantur relativae quaestiones; interrogationes vero *ex officio* additas ad verbum describat.

36. - Actuarius in actis accurate singulis vicibus adnotet iusiurandum peractum, et generaliter omnia memoria digna, quae forte acciderint cum examina explentur (can. 1779).

37. - Actori et testi antequam ab auditorio discedant, debent legi quae actuarius de iis, quae viva voce quisque testatus est, scripto redegit, data eidem et testi facultate addendi, supprimendi, corrigendi, variandi. Cum autem is responderit se nihil amplius habere quod dicat aut mutet, iterum iusiurandum de veritate dictorum et de secreto servando emittat, quod ab actuario in actis adnotandum erit, et deinde depositioni subscribere iubeatur, et post eum subscribant iudex, defensor sacrae ordinationis et actuarius (can. 1780, § 1, 2).

38. - § 1. Actor poterit iterum ad examen vocari vel ad eius instantiam, vel exquirente defensore sacrae ordinationis, vel *ex officio* a iudice, audito eodem defensore; et pars atque testes etiam poterunt inter se *conferri* (italice *confrontare*), si expediat et omne rixae aut scandali sit remotum periculum.

§ 2. Item testes poterunt, parte aut defensore sacrae ordinationis id postulante, vel id statuente iudice *ex officio*, et audito eodem defensore, denuo ad examen vocari, et circa ea quae iam testati sunt, vel circa nova facta vel quaestiones ex processu emergentes, interrogari (can. 1772, § 2, 3).

§ 3. Quoties id expostuletur, iudicis est suo decreto, audito sacrae ordinationis defensore, eiusmodi postulationem reiicere vel admittere, cauto potissimum, si admittat, ut omnis collusionis aut corruptelae periculum absit (can. 1781).

§ 4. Cum actor vel testis novo examini submittitur, eadem serventur, congrua congruis referendo, quae de partis et testium examine infra edicuntur.

39. - In conficiendis actis, seu in relatione scriptis redacta de iis quae fiunt aut decernuntur in sessionibus tribunalis, lingua latina adhibeatur; citationes vero, iusiurandum ab actore et a testibus praestandum, interrogationes et responsiones, nec non relationes et vota peritorum, lingua vernacula exprimi possunt, dein in latinam vertenda.

40. - Documenta, quae lingua latina, italica aut gallica exarata non sint, *latine reddantur ad verbum*. Unde interrogationes et responsiones, quae lingua latina, italica aut gallica redactae non sint, in

unam linguam latinam authentice atque ex integro vertantur. Si ad versionem faciendam interpres foret adhibendus, is a iudice, audito sacrae ordinationis defensore, eligatur, eique, sicut aliis tribunalis ministris, duplex iusiurandum erit deferendum nempe de munere fideliter obeundo et de secreto servando (cfr. in Appendice n. XX).

Caput VIII. - *De examine actoris.*

41. - Primo actor audiendus, qui validitatem sacrae ordinationis aut onerum ei adnexorum impetit. Iudex eidem, praemisso iureiurando, interrogationes deferat a defensore sacrae ordinationis concinnatas et clausas sibi traditas. Alias addat *ex officio,* si necessarium aut utile putaverit ad veritatem accuratius depromendam: in interrogationibus conficiendis et proponendis, subiecta in Appendice specimina prae oculis habeantur.

42. - Actori post interrogationes generales, interrogationes speciales, prudenter pro adiunctis variandae, deferantur, iuxta formulam in Appendice sub n. XVIII relatam.

43. - Quoties rei gravitas postulet, iudicis est, audito sacrae ordinationis defensore, *ex officio* actorem ad novum examen vocare iuxta praescriptum n. 38, in quo novae interrogationes seu contestationes proponentur.

44. - § 1. Iudex nunquam omittat interrogare actorem circa exsistentiam et factorum adiuncta, quibus innititur in sua actione instituenda.

§ 2. Huiusmodi interrogationem iudex etiam faciat testibus, qui de re edocti verosimiliter praesumantur.

45. - § 1. Antequam perficiatur examen et praestentur, quae statuuntur n. 38, iudex ab actore petat ut exhibeat testes, si quos habeat, qui de intentionis defectu vel de illata coactione aut de alio vitio consensum afficiente referre possint.

§ 2. Sedulo quaerendum est ab actore ut indicare velit testes, qui cum sint de istius familia aut vicinia, aut eius res domesticas cognoscant, vel sint Seminarii contubernales aut moderatores, probabiliter utile testimonium praestare valent.

Caput IX. - *De testibus aliisque probationibus exhibendis.*

46. - § 1. In his causis testes fidem facere debent de probitate et praesertim de veracitate partis circa rem deductam in controversiam (can. 1975, § 1).

§ 2. Testes eo maiorem sibi conciliant fidem, quo potiora habent documenta de sua probitate. Habendi sunt autem quasi testes *de scientia,* et hinc maximam faciunt fidem, cum referunt se ex actore aut ex proximioribus parentibus, tempore non suspecto (ut infra, n. 54), didicisse ipsum caruisse volutate sacros suscipiendi ordines, et, quod magis interest, ipsum sacram ordinationem vel onerum susceptionem explicite exclusisse.

§ 3. Testibus hisce iudex alios testes *ex officio* adiungere potest, imo debet quando scilicet testes ab actore inducti, tres tantum aut quatuor sint; vel ad rei veritatem illustrandam, etsi plures, insufficientes sint.

47. - Inductio testium *ex officio* non est praetermittenda, cum ex actorum instructione ediscitur alias adesse personas de re controversa edoctas, vel quae alio modo utilem attestationem reddere valeant.

48. - § 1. Si actor petat sibi pandi nomina testium *ex officio* productorum, iudex, audito sacrae ordinationis defensore, excluso quovis periculo corruptionis aut collusionis, et nisi aliquod obstet impedimentum, id indulgere valet suo decreto, quod in actis referri debet.

§ 2. Iudicis tamen est differre, prouti casus ferat, nominum publicationem, quoadusque testes suam reddiderint attestationem.

(*Continua*).

STUDI

Per una migliore conoscenza del Diritto Canonico.

1. La publicazione del *Codex Juris Canonici* doveva destare un fervido risveglio nello studio del diritto canonico, o per lo meno un più vivo e più generale interessamento a questa manifestazione di feconda e perenne vitalità della chiesa Cattolica; se è vero che il diritto rappresenta una tra le più alte manifestazioni di vita sociale. Ora, che la Chiesa di Gesù Cristo sia una società *giuridicamente* perfetta, divinamente instituita, e perciò stesso suprema e indipendente da ogni potestà umana, si poteva pur mettere in dubbio o senz'altro negare da certe cattedre asservite a preconcetti mille volte travolti dalla forza della verità e della storia; si poteva pur affettare una sarcastica indifferenza per tutto quanto si riferisce alla Chiesa; si poteva anzi sostener tra facili applausi che le norme ecclesiastiche non potevano attribuirsi, senza una grave profanazione, il nome sacro di *diritto*; ma quando nel 1917, tra il fragor della guerra immane che travolgea tutte le posticce impalcature giuridiche e le fallaci convenzioni umane, alta e solenne la voce di Benedetto XV, il Vicario di Gesù Cristo, promulgava ai popoli il *Codex Juris Canonici*, non pochi furono che, da ogni angolo della terra, guardarono a Roma.

Dunque la Chiesa, questa società più antica delle società politiche o nazionali, perché essa sola ha venti secoli di storia, la più giovane e la più vitale, perché essa sola possiede la verità che non si supera, che non invecchia, che non si esaurisce, e la garanzia della perennità indefettibile; la più feconda perché possiede essa sola il seme dei martiri, dava nuovo assetto giuridico alla sua vita sociale, incanalando la multiforme ed esuberante fecondità della sua vita in una forma di disciplina più rispondente alle nuove esigenze dei tempi. E così non fu soltanto il clero a interessarsi alla nuova codificazione, ma il laicato e principalmente furono, come è naturale, i cultori di Diritto.

2. Incominciava così la nuova letteratura canonica, la quale poi, in oramai 15 anni, andava ogni dì crescendo, se non proprio arricchendosi.

Non è nostro proposito passar qui in rassegna tutto quanto in questi tre lustri è stato publicato attorno al *Codice di diritto canonico*; a tale studio attendiamo tuttavia col massimo impegno e speriamo di farne conoscere quanto prima il risultato. Qui intanto ci preme di far qualche rilievo di particolare interesse per la dignità della nostra scienza e per il bene delle anime.

3. E innanzi tutto notiamo che non sono relativamente molti, anzi son pochi quelli che, passati i primi entusiasmi, sia nel clero che nel laicato, si son poi dedicati e si dedicano attualmente non diciamo *ex professo*, ma almeno quanto è necessario per una conoscenza sommaria, allo studio del diritto canonico. Nelle università laiche,

parliamo, s'intende, delle facoltà giuridiche, per lo più si confonde il *diritto canonico* col così detto *diritto ecclesiastico*, o più propriamente con la legislazione civile in materia ecclesiastica, onde ne risulta una tale confusione di concetti, e una tale inversione di valori da far rabbrividire. E chi scrive ha dovuto dolorosamente costatar non una volta la impreparazione di avvocati e persino di giudici, particolarmente dei più giovani, in questioni anche elementarissime di diritto ecclesiastico, o di diritto canonico che eran chiamati a difendere o a *decidere*! E a quindici anni di distanza dalla promulgazione del Codice c'è ancora, per esempio, il parroco A. che assiste al matrimonio di due parrocchiani nel Santuario X, fuori, naturalmente, della sua parrocchia, anzi fuori della sua diocesi; e il canonico B che unisce in matrimonio suo nipote con una signorina, nella sua cattedrale, non parrocchia, ma, naturalmente, col *regolare* (!) permesso del parroco di origine (fuori diocesi) di ambedue gli sposi; e c'è ancora il sacerdote C, piissimo e dottissimo, confessore di suore, il quale nella sua cappellina vuole ad ogni costo assister lui al matrimonio della « mandataria » con un bravo giovane, e vuole ad ogni costo la licenza dal parroco degli sposi, il quale, naturalmente, pensa di non poterla dare e si prende una solenne strapazzata dal superiore, per essere stato troppo... indelicato. E m'è capitato persino di avere un certificato di battesimo, cresima e stato libero, per un giovane, aspirante all'ordinazione, rilasciato dalla superiora di un fiorentissimo monastero di una grandissima città di questo mondo, dove, non so per quale caso, questo giovane era stato battezzato e cresimato.

Tanto per fermarci su un terreno che è, o dovrebbe essere, o si presume debba essere, il più conosciuto. Ma se usciamo fuori! chi crederebbe che un avvocato, laico sì, ma avvocato, e di nome, pensi a citare un sacerdote presso Sua Eminenza il Prefetto della S. Congregazione della Sacra Romana Rota; autentica! quanti sanno, per esempio anche tra i non profani, che una causa definita amministrativamente presso una delle Sacre Congregazioni Romane, non può essere riassunta, e molto meno appellata, presso la Sacra Romana Rota? E si darà mai il caso che il difensore del vincolo rivolga lui le domande al teste o alle parti, anziché farle rivolgere dal giudice? E che il prof. N., non senza un certo tono di scherno affermi, per esempio, che il canone 1572 è viziato di contradizione in termini, perché nelle cause ivi previste, § 2, il Vescovo viene ad essere parte e giudice!...

Come si vede, l'enumerazione potrebbe continuare, ma non occorre; è già troppo sufficiente per documentare che non sono poi molti quelli che si preoccupano di procurarsi una conoscenza almeno discreta del diritto canonico, e ciò con grave danno delle anime e della scienza giuridica. Si pensa comunemente che sia un lusso riservato solo a pochi, il diritto canonico, quando invece è un dovere che grava su molti, certo su più di quanto non si creda.

Per noi è ancor vero quello che apprendemmo dai nostri maggiori, che cioè *civilista non canonista parum valet*, e che non è assolutamente possibile concepire la direzione delle anime senza una conoscenza adeguata di diritto canonico, come non è neppur possibile capire la vita e la funzione divina della Chiesa tra gli uomini. Per convincersi del secondo si dia una corsa alla teologia morale del D'Annibale; per il primo si passino in rassegna i paradossi con cui uomini anche eminenti han documentato e tuttodì documentano una inconcepibile incomprensione della missione divina della Chiesa: gente a cui la storia di venti secoli rimane assolutamente impervia per almeno i quattro quinti.

4. Quelli poi che han sentito il dovere di curar questo studio dopo il 1917, ci pare che, almeno per la maggior parte, non ci abbiano dato ancora quello che noi avremmo desiderato e desidereremmo.

Abbiamo seguito con sempre vivo interesse il succedersi delle varie pubblicazioni, nelle varie lingue, in questo campo; non badando a sacrifici, non risparmiando a tempo, a denaro, a fatica, ma abbiam sentito crescere di giorno in giorno

la delusione. Non intendiamo erigerci a critici facili e incontentabili; sappiamo che è assai più facile criticare che fare e ci sentiamo in dovere di andare a scuola da tutti; ma appunto per questo, e per l'amore della verità e della sincerità diciamo il nostro tormento e sentiamo nell'anima un'amarezza che non potremmo esprimere meglio che con le parole accorate del D'Annibale, il quale, forse, più che per i suoi, scrisse, presentendoli, per i nostri tempi: « Sed iam ad aetatem nostram pervenimus. Eloquar? Sensim sine sensu prope consenescimus. Nam (paucis exceptis...) quasi viribus deficientes, compendiariis lucubrationibus contenti sumus; et ea quae veteres... longe lateque versarunt, attingimus vix summis digitis et praesertim ea quae ad iustitiam pertinent ». Dal D'Annibale ad oggi la situazione non può dirsi davvero migliorata. Il Gasparri e il Wernz sono di quella schiera e non di oggi.

I quattro quinti delle pubblicazioni sul Codice sono catechismi ricalcati sul Codice stesso; s'è avuto il coraggio di frammentare il Codice, vivisezionarlo spietatamente, ridurlo a domande e risposte e vender tutto come oro colato, a peso d'oro! Che delusione per chi, dopo aver fatto sacrifici talora assai gravi per procurarsi un'opera gridata a gran voce dalle recensioni, si trova... col vuoto dinanzi! Nei testi meno compendiosi abbiam trovato, in genere, che a tante questioni che sorgono, leggendo, nell'animo non accennano neppure lontanamente e par che si sian data la parola d'ordine di non accennarvi, perché quello che non trovi in uno, invano cerchi nell'altro, anche se ti sembri assai più diffuso.

Noi vorremmo che si scrivesse con meno fretta e meno superficialità e con più vivo senso della realtà vera della vita. La fretta fa omettere troppe cose e troppe altre ne fa accumulare che andrebbero o escluse del tutto, o certo meglio digerite. Abbiam trovato pagine intere di questo o di quell'autore riferite quasi ad verbum in opere che vanno per la maggiore, senza neppur un cenno della fonte; ne abbiam domandato ragione; ci si è risposto che questo capita a chi legge molto ed ha una memoria tenace. E la ragione, dobbiamo confessarlo, non ci ha soddisfatti; a meno che forti di memoria non significhi esser tanto deboli... di stomaco, da non poter assimilare! Inoltre la fretta non permette di vedere i vari aspetti di un problema, e molto meno di scorgere gli ulteriori sviluppi di quei germi fecondissimi onde alle menti acute e pacate i principî scientifici appaiono turgidi.

5. Né va trascurato un altro rilievo. Noi pensiamo che sia proprio la fretta e la manìa della stampa, almeno per la maggior parte dei casi, che tanto nuoce al nitore, alla proprietà, alla eleganza della forma, quindi alla precisione dei concetti. È veramente grave ed urgente questo problema, che si va ogni giorno aggravando. Le opere scritte in volgare ordinariamente dànno alle parole ed alle espressioni un significato che non hanno né possono avere; quelle poi scritte in latino comunemente usano un gergo che sta al latino come il romanesco sta al cinese. Ora noi pensiamo che questo in un libro scientifico sia un difetto gravissimo, perché gravemente dannoso alla chiarezza e alla precisione dei concetti. Noi pensiamo che si possa e che quindi si debba scrivere correttamente in latino anche un libro scientifico; che si possano esprimere in latino anche i concetti più vivi e più recenti. La bella rivista « Alma Roma » (1), che vorremmo veder più largamente diffusa tra gli studiosi e particolarmente tra il Clero, ce ne dà la prova eloquente. Le mirabili encicliche dei Sommi Pontefici a noi più vicini trattano in forma elegante dei problemi della più viva attualità. Non c'è quindi proprio ragione di staccarsi dalla nostra gloriosa tradizione, oggi particolarmente che si sente e si asserisce da tante parti più acuto e più urgente il bisogno di tornare al latino come a lingua universale almeno nel campo degli studii e dei rapporti internazionali.

(1) « Alma Roma », *latinitatis praeconium singulis mensibus editum*; Roma, Via del Governo Vecchio, 96.

6. E ancora, quando ci accade di esaminare una qualsiasi delle recenti o recentissime pubblicazioni di diritto canonico, ci pare che la mente e l'anima ci si chiuda, ci si accartocci, e corra corra per arrivare alla fine, come per liberarsi al più presto di un tormentoso supplizio. Al contrario quando ci occorre di trovarci dinanzi a uno dei nostri classici *in folio*, tosto un senso di riposante serenità ci pervade l'anima, che entra nel suo regno e liberamente vi spazia. Or ci sembra che gli scrittori recenti abbian troppo dimenticato questi grandi e ne paghino caro il fio. In molte opere essi non si trovano neppur ricordati, né in bibliografia né nel testo; e son forse queste le opere che han più fortuna! Ma sono anche, a nostro avviso, le più dannose.

In altre qualche citazione si trova, ma per lo più presa di seconda mano e con riferimenti errati. Pure il canone 6 del *C. J. C.* ci pare assai chiaro in proposito; ci pare che proprio questo pericolo voglia esso scongiurare e richiamarci allo studio assiduo del diritto anteriore e alla familiarità almeno con i maggiori. Pirhing, Reiffenstuel, Fagnanus, Schmaltzgrueber, Sanchez, Cosci, Pitoni, De Luca, e litiamo a caso, non possono essere lasciati nell'oblio delle biblioteche; è necessario, è urgente che ad essi si ritorni da chi studia il diritto canonico, da chi insegna, da chi scrive e particolarmente da chi giudica in ogni grado. Solo a tal patto potremo sperar per la nostra slienza giorni migliori. E insieme si ritorni alle fonit autentidhe, dalle più antiche alle più recenti.

7. Né si può dimenticare che la *scienza* del Diritto Canonico ha germinato dalla Teologia e dal Diritto Civile. Ora non vogliamo qui rilevare fino a qual punto oggi i canonisti si tengano a contatto con la teologia, almeno con i maggiori della teologia dommatica e morale; ma non possiamo non rilevare che, a nostro modesto avviso, per la maggior parte almeno, essi non si preoccupano troppo dei grandi civilisti di ieri e di oggi, e meno ancora delle leggi civili vigenti. Pure dallo studio serio e assiduo dei grandi civilisti, quanto vantaggio ritrasse ieri il nostro diritto! quanto ne ritrarrebbe anche oggi! Noi benediciamo mille volte il Regnante Sommo Pontefice, che sapientemente riordinando le Università Cattoliche con la recente constituzione *Deus scientiarum Dominus*, ha prescritto tra le discipline obbligatorie nelle facoltà di diritto canonico le instituzioni di diritto romano, e tra le facoltative le instituzioni di diritto civile vigente. E benediremo quei canonisti che sentiranno il dovere di tornare alle fonti copiosissime del diritto civile, intese nel senso più largo della parola, il diritto romano, il diritto bizantino, il diritto comune, il diritto vigente presso i varii popoli; e che sentiranno finalmente il bisogno di tenersi a contatto con le conquiste che in questo campo, sempre più vasto e sempre più interessante, si vanno facendo. Non è nostro proposito tracciare qui un programma di studii; constatiamo dolorose deficienze e accenniamo a quelli che ci sembrano opportuni rimedii. Affermiamo la urgente necessità di tornare alle fonti, necessità che sappiamo largamente sentita, ed alla quale, ne siam sicuri, ovvieranno alacremente e degnamente i nostri maestri; perché la scienza canonica torni ai suoi splendori, perché la conoscenza del diritto canonico si diffonda più largamente; perché più profondamente e più diffusamente permei l'anima degli individui e dei popoli il senso di giustizia, di equità, di carità che nel diritto canonico trova la più perfetta, la più armonica, la più feconda espressione e nella vita della Chiesa la più pratica attuazione.

Silvio Romani
Ordinario nel P. I. Utriusque Juris.

CONSULTAZIONI CANONICHE

Il privilegio paolino nel diritto concordatario italiano.

1. Un zelantissimo parroco desidera sapere « se una ebrea sposata civilmente e ora separata dal marito senza che si sia potuto ottenere lo scioglimento del contratto civile, possa, divenendo seriamente cattolica, contrarre con una parte cattolica, lasciando da parte il primo contratto civile, che di fronte alla Chiesa era nullo ».

L'interrogante chiude il suo quesito con parole non chiare; egli dice che il primo matrimonio « di fronte alla Chiesa era nullo »; ma noi non sapremmo dire perché. Cercheremo quindi di chiarire innanzi tutto questo dubbio. E facciamo subito due ipotesi: la sposa, lo sappiamo, è ebrea: lo sposo o è cattolico o no. Se è cattolico il contratto civile non è matrimonio, innanzi tutto per l'impedimento dirimente *disparitatis cultus* (can. 1070) che si suppone non dispensato.

Quanto poi alla forma occorre vedere se il contratto civile sia stato fatto dopo la Pentecoste del 1918 (regime del Codice) o dopo la Pasqua del 1908 (regime del *Ne temere*), o prima; e in questa ultima ipotesi se in regime Tridentino, *ratione territorii vel personae*, o meno. Perché se in regime Tridentino o del *Ne temere* o del *C. J. C.*, può essere che il contratto sia veramente nullo: difatti il Codice prescrive la forma (*coram parocho vel loci ordinario*... can. 1094) per i battezzati nella Chiesa cattolica o ad essa convertiti dall'eresia o dallo scisma, anche se poi ne escano, sia quando contraggon tra loro, sia quando contraggono con un acattolico, anche se non battezzato: quindi se nel caso l'uomo è stato battezzato nella Chiesa cattolica o ad essa siasi poi convertito, il matrimonio è nullo, come pensa il proponente; ma se egli non è stato battezzato nella Chiesa cattolica, né vi è mai entrato, sebbene *battezzato validamente* fuori della Chiesa cattolica, il matrimonio può esser valido, non ostando né il difetto di forma (can. 1094 e 1099) né l'impedimento di disparità di culto (can. 1070). E pensiamo che sia proprio questo il caso.

Se poi il matrimonio sia stato celebrato prima della Pentecoste 1918, ma dopo la Pasqua (19 aprile) del 1908, quando già vigeva il decreto *Ne temere*, la nostra osservazione ha lo stesso valore quanto alla forma sostanziale, per i pochi luoghi non esentati nel decreto; cioè il matrimonio in questione è nullo se il marito fu battezzato nella Chiesa cattolica, o ne fece parte essendosi convertito da eresia o scisma anche se poi ne sia uscito: purché non si tratti dei luoghi tedeschi previsti dalla Constit. *Provvida* (18 gennaio 1906). Ché se trattasi di questi luoghi o se lo sposo non fosse mai appartenuto alla Chiesa cattolica, o non fosse neppur battezzato, come parrebbe, allora il matrimonio sarebbe valido, *per se, ex iure naturali et civili*; e questo pare sia il caso presente.

Lo stesso in massima, dovrebbe dirsi se il matrimonio fosse stato celebrato prima del decreto *Ne temere* in luogo tridentino, con lo sposo cattolico (cioè o battezzato nella Chiesa cattolica o almeno ad essa convertito, anche se poi ne fosse uscito); ma sarebbe ben altro se il matrimonio fosse stato celebrato con lo sposo acattolico (nel senso di cui sopra) o anche *cattolico* ma in luogo (o con lo sposo) non tridentino: in tal caso il matrimonio non si potrebbe dir nullo per riguardo alla forma, non avendo qui applicazione la forma tridentina, né per riguardo all'impedimento dirimente di disparità di culto, come abbiamo sopra osservato; ma dovrebbe dirsi e sostenersi valido non solo nella esteriore legalità, ma in coscienza; matrimonio vero e vero sacramento, se almeno lo sposo sia stato validamente bat-

tezzato; matrimonio non sacramento, ma valido e legittimo se non sia stato battezzato; matrimonio in ogni caso perpetuo, indissolubile. Tale crediamo sia il matrimonio in esame; valido e perciò indissolubile.

Non crediamo tuttavia che sia sacramento perché pensiamo che lo sposo non sia stato neppur battezzato; se lo fosse, non vi sarebbe via di uscita; la sposa, divenendo *sinceramente cattolica*, come ci si scrive, avrà una ragione di più per rimaner col suo sposo d'amore e d'accordo, studiandosi di compatirne e quanto può prudentemente curarne i difetti e colmarne le deficienze, a meno che non sia il caso di provare per la dispensa *super rato*.

Ma se, come crediamo, anche lo sposo è infedele e il matrimonio è valido e consumato, in tal caso soccorre il *privilegio paolino*. Intanto la sposa pensi a istruirsi seriamente nella vera religione, che è la cattolica, poi ad abbracciarla *sinceramente* e integralmente; e a ricevere il battesimo; meglio ancora se aggiunge la Cresima, la S. Eucaristia... Solo allora, quando si sentirà veramente cattolica, potrà domandare al marito di studiare e abbracciare anche lui la vera religione; ed esperirà a tal uopo quelle mirabili santissime industrie che non si esauriscono mai quando l'amore vero tocca, più che i corpi, le anime. E quando i tentativi rimarranno vani, e vi può esser *periculum fidei* dalla coabitazione, potrà porre l'alternativa al marito: « Se non ti converti o se non mi lasci assolutamente libera nello studio, nella professione, nella pratica della mia religione, sarò costretta a lasciarti ». Perché in questione così delicata è bene tener presente quanto l'Apostolo S. Paolo scriveva ai Corinti: « Se un fratello ha una moglie infedele, e questa è contenta di abitare con lui, non la ripudii. E se una moglie fedele ha un marito infedele, che è contento di abitare con essa, non lo lasci. Infatti è santificato il marito infedele per la moglie fedele, e la moglie infedele pel marito fedele: altrimenti i vostri figliuoli sarebbero immondi, ed or sono santi. Ché se l'infedele si separa, si separi: poiché non soggiace a servitù il fratello, o la sorella in tal caso; ma Iddio ci ha chiamati alla pace. Che sai tu infatti, o donna, se sii per salvare il marito? E che sai tu, o uomo, se sii per salvare la moglie? » (1). Mirabile questo ardore di apostolato che vibra in queste parole! *Salus animarum suprema lex esto!* Così fin nelle origini del alChiesa si delinea nettamente il privilegio della fede, che poi è passato nella legge, nella giurisprudenza, nella dottrina canonica e che è consacrato nei canoni 1120 seg. del *CJC.* « Il matrimonio legittimo tra non battezzati, sebbene consumato, si scioglie in favore della fede in forza del privilegio Paolino. Tale privilegio non ha luogo nel matrimonio contratto tra un battezzato e un non battezzato con dispensa dall'impedimento di disparità di culto ».

Perché dunque il privilegio abbia luogo occorre che: 1° una sola delle parti si battezzi, l'altra resti infedele; 2° che la parte rimasta infedele non sia disposta a coabitare pacificamente; ché se si converta o consenta alla coabitazione pacifica, non è più possibile parlar di privilegio paolino; ed è logico. Quindi è che per constatare la contraria volontà della parte infedele, nel nostro caso del marito, occorre che la sposa dopo la sua sincera conversione gli faccia delle domande categoriche (*interpellationes*) secondo i canoni 1121 e seg. e solo in caso di grave difficoltà potrà domandarne la dispensa. Quindi poiché tali domande debbono avere un valore giuridico, occorre che vengano fatte, sia pure in forma sommaria ed estragiudiziale, su decreto dell'Ordinario della parte convertita, il quale accorderà un tempo congruo per la risposta, coll'ammonizione che esso trascorso, la risposta *si presumerà* negativa. Ché se le domande si facciano comunque altrimenti, potranno anche aver valore giuridico, ma nel foro esterno occorre si possan legittimamente provare, o con due testimoni o con altro modo legittimo, per esempio con una dichiarazione autografa autenticata.

(1) I *Cor.*, VII, 12-16.

Tali interpellazioni sono obbligatorie, almeno per diritto ecclesiastico; e sebbene non consti se proprio necessarie *ad validitatem*, tuttavia trattandosi, nel caso, di un matrimonio da farsi, non bisogna assolutamente ometterle senza una regolare dispensa. E si tenga presente che tutta questa faccenda di privilegio Paolino, disparità di culto e mista religione va trattata esclusivamente presso la S. Congregazione del S. Ufficio (can. 247, § 3).

Se non che oggi per il disposto del canone 1125 sono moltissimi che hanno la facoltà di dispensare da tali interpellanze, quando ve ne sia il motivo. Per tale canone infatti, oltre a coloro che ne abbiano facoltà speciali, oggi possono dispensare dalle interpellazioni prescritte anche gli Ordinari locali e i parroci e i Gesuiti autorizzati a confessare: gli Ordinari e i parroci coi propri sudditi ovunque, coi non sudditi solo entro il loro territorio; i Padri Gesuiti in confessione e fuori, pel foro interno ed esterno; naturalmente pel foro esterno occorre che poi la dispensa possa legittimamente provarsi (1).

Esperite tutte queste pratiche, con risultato negativo, cioè 1° se le interpellazioni saranno state dispensate; 2° se la parte infedele abbia risposto negativamente, in modo espresso o tacito (per esempio non rispondendo affatto nel tempo stabilito), la parte fedele (nel caso nostro la sposa) avrà il diritto di sposarsi un cattolico; *ipso iure*; anche se dopo il battesimo e in tutto questo frattempo abbia convissuto, sia pur *matrimonialiter*, con la parte infedele cioè col marito (can. 1124), a meno che essa non gli abbia dato giusto motivo *discedendi*, per esempio con un adulterio commesso dopo il battesimo. Tale limitazione tuttavia ci pare posta dal diritto canonico *in poenam*, quindi pensiamo sia dispensabile.

Appare chiaro dal fin qui detto che non occorre un decreto dell'Ordinario o del giudice che dichiari esser luogo al privilegio Paolino, o, meno ancora, che *sciolga* il matrimonio; questo si scioglierà da sé, *facto ipso*, quando la parte fedele contrarrà il nuovo valido matrimonio: se non lo contrarrà, rimarrà in pieno vigore il primo (can. 1126).

Stando così le cose, la Signora in questione potrà, usando del privilegio Paolino, *coram Ecclesia*, contrarre nuovo matrimonio secondo quanto sopra abbiamo accennato.

Ma c'è una difficoltà, che giustamente il proponente tien d'occhio; e la difficoltà sorge dalla legge civile; sorge anzi dal concordato con l'Italia. Il nuovo matrimonio, di cui discorriamo, valido *coram Ecclesia* potrebbe esser riconosciuto anche civilmente? Non osta la validità del precedente matrimonio? E il sacerdote e i contraenti non incorrono penalità civilmente, attentando il nuovo? Or è notorio che in forza del Concordato l'Italia «riconosce al Sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili» (Concord., art. 34). Basterebbe questo solo per concludere che, nel caso, riconoscerà gli effetti civili al Sacramento del matrimonio che la sposa convertita *validamente*, secondo il diritto canonico, contrarrà servendosi del privilegio Paolino. Lo stesso articolo parla in seguito delle cause matrimoniali, di nullità e della dispensa *super rato* non consumato, «riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici», e del modo onde i provvedimenti e le sentenze definitive dei dicasteri ecclesiastici siano resi esecutivi agli effetti civili. Del privilegio Paolino neppure un accenno, mentre fa espressa menzione delle cause di nullità e della dispensa *super rato et non consumato*; e nessun esplicito accenno se ne fa nella legge 27 maggio 1929, n. 847, sul matrimonio, né nella relazione ministeriale, né nella circolare 2232 del ministro Rocco; e la ragione, secondo noi, potrebbe essere che qui non si tratta né di cause di nullità né di dispensa, nelle quali l'autorità ecclesiastica decida con una sentenza o con

(1) Cfr. CAPPELLO, *De Matrimonio*, 787.

un atto solenne, a cui si debba poi dar valore anche agli effetti civili, ma si tratta del valore che il nuovo matrimonio della parte convertita viene ad aver *per diritto divino* in concorrenza del primo su cui prevale e a cui toglie quindi il suo valore; è una collisione di atti giuridici, con prevalenza del secondo che automaticamente distrugge il primo. Ecco perché dicevamo che quanto al privilegio Paolino, esso è compreso nella prima parte del disposto dell'art. 34, per cui si riconosce valore civile al matrimonio religioso valido, con la semplice *trascrizione*; si tratta quindi non di rendere civilmente esecutiva una decisione di dicasteri ecclesiastici, ma semplicemente di *trascrivere* il nuovo matrimonio. E poiché la cosa, certo non consueta, potrebbe offrire qualche difficoltà, la Sacra Congregazione dei Sacramenti, al n. 47 delle sue Istruzioni dispone: « Per tutto ciò che riguarda il privilegio Paolino, rimangono ferme le norme contenute nel Codice di diritto canonico (can. 1120 e seg.) *e la pratica per la trascrizione agli effetti civili sarà deferita alla Segreteria di Stato di Sua Santità dall'autorità ecclesiastica che detto privilegio ha applicato* », cioè, praticamente e nella maggior parte dei casi, dall'Ordinario locale che avrà trattata la cosa, o nella cui giurisdizione il nuovo matrimonio sia stato celebrato.

Concludendo: supposto legittimo e valido il primo matrimonio, e supposto infedele, non battezzato, il marito, la donna ebrea, divenendo sinceramente cattolica, (questo è il punto fondamentale) e ricevuto il sacramento del battesimo, se non riuscirà ad ottenere dal marito che o si converta o almeno consenta a coabitare *sine contumelia Creatoris*, potrà, in forza del privilegio Paolino, sposare un cattolico con matrimonio religioso, che acquisterà vigore civile per la trascrizione da effettuarsi attraverso la Segreteria di Stato di S. Santità su domanda dell'autorità ecclesiastica che avrà applicato il privilegio.

Prof. Silvio Romani
Avvocato rotale.

QUESITI MINORI

1. Il capitolare giubilato è tenuto ad intervenire alle adunanze capitolari? In caso di assenza può esser colpito da multa?

R. L'indulto di giubilazione esime solo dall'obbligo di residenza e di coro, senza perdere i frutti del beneficio e le distribuzioni, anche quotidiane. Nel resto il giubilato rimane sempre membro del Capitolo, con tutti gli onori e gli oneri previsti nel diritto comune e negli statuti particolari. Quindi se in questi non si esenta il giubilato dall'obbligo di partecipare alle riunioni, egli vi dovrà intervenire, a meno che non ne sia legittimamente impedito. E se agli assenti o ai ritardatari sarà comminata una multa, da essa non andranno esenti i giubilati, per il solo fatto di essere giubilati, a meno che il caso non sia previsto, cosa che non si suol fare, nel decreto di giubilazione.

2. In questa città avvi antichissima consuetudine che nei funeri intervengono, quasi sempre, parecchie Confraternite con le proprie Croci unitamente alla Confraternita tumulante, ai Religiosi, alla Collegiata e al Capitolo cattedrale.

La Confraternita tumulante prende il suo posto fra le altre confraterie invitate dai parenti del defunto e presta la propria bara con quattro suoi confratri ai rispettivi fianchi della medesima.

Può tollerarasi la consuetudine di inalberare tante croci?

La Confraternita tumulante avrebbe diritto di precedenza su tutte le altre di data anteriore alla sua fondazione?

R. Nel quesito si parla di Confraternita tumulante, e tale modo di dire, alieno dal diritto, specialmente dal nuovo, genera confusione: si parli quindi di *chiesa funerante*: se in tale chiesa esista una confraternita, che sia invitata al funere, rientrerà nelle norme generali della precedenza, o, se trattasi di un confratello defunto, in quelle *de iure funerum.*

È curioso poi che si parli di tutti, meno che del parroco, il quale, fino a prova contraria, è il primo da tenere in considerazione, per il disposto esplicito del canone 1216. Ma non vogliamo allargare la discussione, per necessità di spazio.

Del numero delle croci il *Codice di diritto canonico* non parla, ed è naturale per il canone 2, ma la questione è trattata in lungo e in largo nel diritto liturgico: siamo costretti a contentarci di tali accenni:

a) è prescritta una sola Croce;

b) la sola della chiesa tumulante;

c) ma se interviene il Capitolo cattedrale, solo la capitolare;

d) la collegiata non ha questo diritto, se non da consuetudine legittimamente prescritta;

e) contro l'unità della Croce la Sacra Congregazione dei Riti non ha mai voluto transigere. Per i Cappuccini di Genova fu fatta una eccezione; altra eccezione fece il cardinale Lambertini, per la sua Archidiocesi Bolognese per gli ordini religiosi, non credendo opportuno mettersi a cozzar contro antichissima consuetudine. Ma l'eccezione conferma la regola; e pensiamo che la città dell'interrogante non sia proprio Bologna; e pensiamo anche che i tempi e la coscienza giuridica del nostro popolo sia un poco cambiata; comunque l'Ordinario meglio di noi potrà vedere l'opportunità di tollerare o meno certe consuetudini e il modo di toglierle, tenendo presente che essendo queste liturgiche, non cadono lelle limitazioni di cui al canone 5;

f) le Confraternite non possono portar la Croce, neppure se la loro chiesa fosse la tumulante; possono portare, naturalmente, il loro stendardo, abbrunato, se i soci sono vestiti coi sacchi e non in veste laica.

Va finalmente tenuto presente che «dopo il feretro», fra il popolo, non è vietato alle associazioni *accodarsi* al funerale.

I quattro confratri ai rispettivi fianchi della bara non ci riguardano, purché stiano devotamente, piamente: se al loro posto possono stare anche i laici non confratelli, tanto più potranno star loro.

3. Nei funeri dei Capitolari i quattro beneficiati che fiancheggiano la bara dovranno indossare gli abiti corali, oppure vestiranno *in nigris?*

Con quale ordine si dovranno disporre ai fianchi di detta bara nell'accompagnamento dalla casa del defunto alla chiesa, e da questa al camposanto?

R. Gli abiti corali sono per le funzioni corali; fiancheggiar la bara non è certo funzione corale. Quindi andranno *in nigris,* ma agli effetti capitolari saranno considerati assenti. Non potrà pertanto parlarsi neppure dell'ordine di precedenza, che potrà regolarsi, nel caso, da ragioni particolari o da particolari statuti o consuetudini.

4. Il Genio Civile per arginare un torrente, ha espropriato alcuni fondi su cui gravava il quartese in favore della parrocchia, pagandone al possessore l'importo di perizia. La parrocchia può reclamare un adeguato compenso? Da chi?

R. Può e il beneficiato deve reclamarlo, proporzionato al reddito annuo dell'importo di esproprio. Naturalmente deve reclamarlo da chi ha incassato il valore dei fondi espropriati. Sarebbe opportuna una composizione o affrancazione conforme alle vigenti disposizioni canoniche e civili.

5. Nel fissare il reddito netto di un beneficio parrocchiale, agli effetti della tassa del 2 % è da computarsi il reddito della casa canonica?

R. La casa canonica non è mai stata computata nel reddito attivo del beneficio parrocchiale; inquanto essa non costituisce cespite di rendita; ma quasi un *quid unum* con la chiesa parrocchiale. Quindi non si computò nell'accertamento per l'assegno di congrua, della tassa di manomorta, di ricchezza mobile ecc., né crediamo possa computarsi nell'assegnare la tassa del 2 % che è imponibile sul *reddito netto* del beneficio, non costituendo la casa canonica cespite di *reddito*.

6. Le spese di culto possono dall'ufficio diocesano tenersi compensate dal reddito primizie, questue, incerti... anche quando sia facile dimostrare che sono assai superiori?

R. Al culto della chiesa si deve provvedere col reddito della chiesa, inteso nel senso più largo della parola, quindi reddito beneficiario, incerti, primizie, offerte, questue ecc., dedotto, naturalmente, l'onesto sostentamento del clero addetto. Con la instituzione della congrua, che doveva *integrare* quello che all'attivo mancava per l'onesto sostentamento del beneficiato, si dovette pensare anche alle esigenze del culto: ma come calcolarne la somma? Si adottò il criterio del 15 % sull'assegno annuo, ad evitare complicazioni di calcolo.

Tornando l'amministrazione alla Chiesa in Italia, in forza del Concordato, si domandò se le spese di culto dovessero dedursi per il computo *del reddito netto* agli effetti della tassa del 2 %. Comunemente si tenne la risposta negativa, dettata dallo stretto rigore di logica. Confessiamo che tale opinione, per quanto logica, non ci pare equa. E non deve parer equa neppure a quelli che la sostengono, inquanto, quasi a temperarla, si affrettano a suggerire una compensazione pratica, consigliando di non computare da una parte fra le attività il reddito primizie, questue, incerti di stola nera e bianca; dall'altra, fra le passività, le spese di culto e quella delle riparazioni straordinarie (1). A parte le riparazioni straordinarie, che sono un'altra cosa e qui non possiamo considerarle, il suggerimento di pare assai equo e avvicina a noi i sostenitori dello stretto diritto. Ma quando, come il proponente dice, « sia facile dimostrare che le spese di culto, s'intende attendibili e ordinarie, sono assai superiori » noi pensiamo che non ci sia chi non le ammetta in deduzione, accertando rigorosamente da una parte l'effettivo attivo, quale risulta da tutte le entrate, compresi gli incerti ecc., dall'altra il passivo quale da tutte le uscite, comprese le spese di culto.

---

(1) Laghi, *Guida pratica*, n. 289.

ANALISI DI OPERE

Sintesi dogmatica.

Ci gode veramente l'animo nel dare inizio a questa rassegna con la luce radiosa e riposante che la visione sintetica delle verità fondamentali della nostra fede ci piove nell'anima. Non conoscevamo ancora il bel volume che il prof. Petroccia (1) ha già da quattro anni pubblicato, e pensiamo che molti altri non lo conoscano, ed è un male. Abbiamo tale una avversione per i riassunti, che pullulano in moltitudine asfissiante oramai in ogni campo, che non ci curiamo neppur di leggerne l'annunzio sui cataloghi o sulle facili e troppo addomesticate recensioni. Quindi sentiamo il dovere di confessare che ci siamo messi a leggere quest'opera con molta diffidenza, non ostante la grande stima che nutriamo per il chiaro autore. Ma la diffidenza è andata cedendo all'interesse sempre più vivo, man mano che inoltrandoci nella lettura, ci accorgevamo di essere in gradita compagnia, in sicura compagnia di chi dopo essersi lungamente affaticato a conquistare le cime più alte e più luminose, cui l'anima umana possa contendere, ne ha acquistata tale sicura padronanza, che, disdegnando i dumi e le nebbie della valle e le distrazioni dei dettagli, ad esse corre sicuro e spedito, ad esse vi conduce con sempre nuovo fascino, a bearvi con lui di quella luce purissima, di quel tersissimo cielo, di quegli sconfinati orizzonti dove l'anima dimentica se stessa per vivere nell'Infinito.

Voi avete sete di conoscere voi stesso, di conoscere il mondo che vi circonda e le ragioni supreme di voi e del mondo; e l'A. vi prende dove vi trova e abbandonandosi al più rigoroso raziocinio di balza in balza vi conduce in volo sicuro al vertice della piramide, e il vertice è Dio; e fisso l'occhio in Dio ne contempla alcuni aspetti (aspetti per chi contempla, sostanza purissima, essenza infinita in Dio): atto puro, perfezione infinita, uno, semplice, eterno, immutabile, immenso, scienza infinita, bontà infinita. Sono rapidi tocchi in cui sentite condensata tutta la luce della teologia cattolica nel *De Deo uno*, ma in una logica così serrata, che vi conquide e vi dispone a salire nell'empireo ove la vita di Dio si sustanzia in tre persone: è quello veramente il vertice: di lì sgorgò e sgorga il mar dell'essere. Di lì, col maestro, tu puoi guardar con occhio più lucido «quanto per l'universo si squaderna» e un aspetto nuovo di Dio verrà a bearti: Dio creatore di ogni cosa, creatore dell'uomo, cui eleva a un ordine divino, da cui l'uomo miseramente, liberamente decade. Sono le origini della storia in cui il Signore scrive parole divine e l'uomo troppo spesso rovescia sgorbi orrendi, quando dimentica la sua origine divina e il suo fine divino; di questo sbocco della vita umana, come in breve parentesi, l'A. vi accenna quanto basta. Ma il Signore non si stanca, e il crepuscolo stesso della prima caduta saluta l'alba radiosa

(1) Cyriacus Michael Petroccia, *Lux et pax*, presso D. Giuseppe Bracale, vice parroco di S. Vitale. Via Nazionale, 194, Roma. — L. 18.

del cielo nuovo in cui il Signore si farà uomo per risollevar l'uomo alle altezze della divinità. E i capisaldi della Cristologia vi passan dinanzi in catena logica che vi risalda, vi conforta a seguirlo, il Maestro Divino fin sul Calvario ove *liberrime satisfecit* e ci consegnò *ad beatam Mariam Virginem mediatricem.* Così si restaurò il regno divino, il regno della *grazia* di cui l'A. con mano maestra vi dà delicato e lucido disegno in una cinquantina di pagine, guidandovi a ridiscender dal monte confortati da questa grazia a tesoreggiarla nell'ardua palestra delle virtù cristiane, per le quali tutte queste cose belle e divine e Dio stesso che avete visto, nella rapida sintesi, *per speculum et in aenigmate,* possederete interminabilmente e inammissibilmente.

Tale l'orditura del lavoro, in cui l'anima trova il pascolo sicuro della verità (*lux*) e il riposo della conquista (*pax*). A chi ha percorso analiticamente tutto il campo filosofico e teologico, questa sintesi lucida e precisa fa bene, perché dà a colpo d'occhio l'insieme organico e solido del divino edificio.

Ma noi pensiamo sia utilissimo anche a chi comincia, come introduzione, ed a chi non potendo compiere un corso completo di teologia, desidera possederne, logicamente e organicamente coordinati, i principii fondamentali. Utilissima finalmente sarà l'opera ai predicatori; a quelli almeno che comprenderanno il dovere di non carezzar soltanto gli orecchi degli ascoltatori con la fioritura letteraria vuota e perciò dannosa, ma di dare all'anima assetata, la luce di verità inconcusse in cui trovi nutrimento e riposo.

Il latino del prof. Petroccia è non proprio come noi lo vorremmo, ma corretto e limpido e scientificamente preciso; una più perfetta limatura potrà avere nelle successive edizioni che auguriamo numerose e a brevi intervalli di tempo.

S. R.

CRONACA RELIGIOSA

Domenica 29 novembre alla presenza del S. Padre fu letto il decreto sulla eroicità delle virtù di Gemma Galgani, vergine lucchese. Alle nobilissime parole dell'Arcivescovo di Lucca Sua Santità rispose illustrando l'esempio fulgidissimo di fede e di carità che è la vita della Vergine Lucchese.

La mattina del 5 dicembre piamente spirava nel Signore a Torino D. Filippo Rinaldi, rettor maggiore dei Salesiani di D. Bosco. Accettato ventenne nella Società dallo stesso Beato Fondatore, vi percorse tutti i gradi della gerarchia; nel 1922 successe a D. Albera nella carica suprema. I funerali imponenti manifestarono il largo compianto e la venerazione in cui l'estinto era tenuto.

Il 6 dicembre il S. Padre riceveva le Associazioni Universitarie dell'Azione Cattolica di Roma, alle quali ricordava la missione sublime degli studiosi che della scienza si fanno « uno strumento tanto più potente di bene, quanto più è illuminato e illuminante »; e ricordando la recente « tribolazione venuta a visitarci » ne traeva incuoramento a mantenersi costanti nel programma di bene.

Il 15 dicembre furono privatamente trasportate dal Campo Verano alla chiesa di Aracoeli, le spoglie mortali dell'ing. Aristide Leonori, terziario francescano di specchiata virtù cristiana.

* Nella casa del noviziato di Galloro rendeva l'anima al Signore nell'età di 85 anni il venerando P. Ludovico Billot, S. J., autore di acute opere di teologia. Creato cardinale da Pio X il 27 novembre 1911, otteneva, ammirando esempio di umiltà, di esserne esonerato il 14 settembre 1927, per, ritirarsi umile religioso, nella quiete meditativa di Galloro.

Nel pomeriggio del 22 dicembre ruinava improvvisamente il *Braccio Vecchio* della Biblioteca Vaticana; il tetto crollando sfondava la parte centrale della volta del Salone Sistino e della Sala di Consultazione sottostante, seppellendo tra le ruine il prof. Marco Vattasso, addetto alla Biblioteca, e quattro operai. Tosto si provvide al recupero delle salme, dei libri e degli oggetti artistici. Oltre 15 mila volumi importanti e il fonte battesimale del figlio di Napoleone III sono andati perduti.

A chiusura del XV Centenario del Concilio di Efeso furono celebrate solenni feste dal 19 al 22 novembre nella Badia di Grottaferrata, nello splendore dei riti orientali armeno, slavo bizantino, maronita, coronate dalla grande liturgia pontificata da Mons. Papadopulos e Mons. Bucys, concelebranti 16 sacerdoti bulgari, georgiani, greci, italo-albanesi, melchiti, rumeni, russi, ucraini, assistendo l'E.mo cardinale Sincero, Segretario della Sacra Congregazione Orientale e Presidente del Comitato Romano. Un ciclo di dotte conferenze illustrò i vari aspetti, dogmatico, storico, liturgico della solenne commemorazione. La quale continuava a Roma, ove il 13 dicembre, nella chiesa di S. Pietro in Vincoli S. Em. il cardinale Capotosti, titolare della basilica, solennemente scoprida la ripristinata lapide che ricordava il «presbitero Filippo, di quella chiesa, uno dei legati del Pontefice Celestino I al Concilio efesino. Ma la degna solenne chiusura il S. Padre Pio XI riserbava per sé e personalmente compiva domenica 27 dicembre, celebrando la S. Messa nella Basilica Vaticana gremita di popolo. Dopo la S. Messa il S. Padre intonava il *Te Deum* e poi cantava l'*Oremus* ed impartiva solennemente l'Apostolica Benedizione. A coronamento e suggello del centenario, con la data del 25 novembre emanava la enciclica *Lux veritatis,* con cui si apre, lieto auspicio, questo nostro fascicolo, primo dell'annata 1932.

PICCOLA POSTA

D. F., Cherasco. — Risponderemo con una *questione* nel prossimo numero. Grazie gentili espressioni.

C. P., Casalvieri. — Non esiste disposizione canonica o civile nel senso da lei accennato. Per usura di spazio siamo costretti a rimandare al prossimo numero la risposta esauriente in un ampio studio, perché crediamo che il suo caso non sia... isolato. Saluti.

P. G. M. C. S., Malta. — Abbiamo ricevuto; tratteremo la questione nel prossimo numero. Ringraziamenti ed ossequi.

C. P., Nizza Monferrato. — Risponderemo per lettera. Ossequi.

D. N. Mr., Rovagnate. — Ci viene comunicata con ritardo la sua; risponderemo al prossimo numero. Ossequi e ringraziamenti.

Direttore responsabile: Prof. Silvio Romani

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16